

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 gennaio 2010.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente agli eventi sismici del mese di ottobre 2002 verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia. (Ordinanza n. 3839). (10A00495) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della associazione «HR Planet s.r.l.», in Roma. (10A00337) Pag. 2



PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della associazione «Altera Quaestio», in Catanzaro. (10A00338) Pag. 3

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 22 dicembre 2009.

Applicazione del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità interno, per l'anno 2009. (10A00336) Pag. 3

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, quarta e quinta tranche. (10A00488) Pag. 26

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 4 gennaio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Società cooperativa di consumo Flecchiese», in Pray e nomina del commissario governativo. (10A00353) Pag. 28

DECRETO 4 gennaio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Orchestra Dolce Emilia - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza e nomina del commissario governativo. (10A00354) Pag. 29

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 1° ottobre 2009.

Integrazione della graduatoria relativa ai comuni con meno di 5.000 abitanti ammessi al contributo ex articolo 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10A00350) Pag. 29

DECRETO 5 ottobre 2009.

Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, dall'anno 2006 al 2009. (10A00334) Pag. 32

DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Melody Trevi. (10A00333) Pag. 33

DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Elevate WG. (10A00335) Pag. 37

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 31 dicembre 2009.


Modalità operative e termini per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto passeggeri esercenti servizi di linea interregionale di competenza statale, per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di cui al codice di omologazione per le emissioni «euro 4» ed «euro 5». (10A00489) Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 17 dicembre 2009.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale». (Rep. Atti n. 253/CSR). (10A00502) Pag. 49



DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2010.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente agli eventi sismici del mese di ottobre 2002 verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia. (Ordinanza n. 3839).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante: «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante: «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3289 del 28 maggio 2003 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3347 del 2 aprile 2004, l'art. 3 dell'ordinanza n. 3379 del 5 novembre 2009 così come modificato dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3388 del 23 dicembre 2004, l'art. 9 dell'ordinanza n. 3469 del 13 ottobre 2005 così come modificato dall'art. 20 dell'ordinanza n. 3485 del 22 dicembre 2005;

Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Commissario delegato - Presidente della regione Molise;

Considerato che in relazione al contesto di criticità conseguente agli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle regioni Molise e Puglia sono cessate le condizioni richieste dall'ordinamento giuridico vigente per un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unità di personale utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992, con cui consentire ai Commissari delegati la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nei sopra citati territori;

Vista la nota del Sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 30 dicembre 2009;

Acquisita l'intesa delle regioni Molise e Puglia;

Dispone:


Art. 1.

1. I Presidenti delle regioni Molise e Puglia sono confermati Commissari delegati e provvedono, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui in premessa.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unità di personale utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. I Commissari delegati, le amministrazioni provinciali ed i comuni impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza sono altresì autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unità di personale già operanti ai sensi delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009.

4. I Commissari delegati ed i Sindaci, negli ambiti di rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad erogare il contributo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 in favore delle famiglie che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione.



5. Per consentire, entro il 31 dicembre 2010, la prosecuzione ed il completamento delle attività già programmate, il Soggetto attuatore di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3375/2004, è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 3379/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 2.

6. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare al comune di San Giuliano di Puglia le spese sostenute dal medesimo comune in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3365/2004 e dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. I Commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, nonché eventuali ulteriori risorse derivanti da finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

2. I Commissari delegati continuano ad utilizzare le contabilità speciali già aperte ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa.

Art. 4.

1. I Commissari delegati trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00495

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della associazione «HR Planet s.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 25 novembre 2009, prot. m. dg DAG 2 dicembre 2009, n. 151460.E con la quale la dott.ssa Simonicca Lorenza, nata ad Avezzano il 30 lu-

glio 1979, in qualità di legale rappresentante della società «HR Planet s.r.l.», con sede legale in Roma, piazza Capranica n. 95, C.F.e P.IVA 10118911006, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «HR Planet s.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di cinque sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: via Luigi Bertarelli n. 73 - Roma, via Sergio Castaldi n. 51 - Avezzano, via dei Tigli n. 10 - Siderno (Reggio Calabria), piazza Luigi Sturzo n. 12 - Avellino e via S. Ianni - Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino);


che i formatori nelle persone di:

avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965;

avv. Maio Alessandra, nata a Reggio Calabria il 5 novembre 1977;

prof. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;



Dispone

l'accreditamento della società «HR Planet s.r.l.», con sede legale in Roma, piazza Capranica n. 95, C.F. e P.IVA 10118911006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00337

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della associazione «Altera Quaestio», in Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 30 ottobre 2009 prot. m. dg DAG 9 novembre 2009, n. 137796.E con la quale l'avv. De Sensi Manuela, nata a Catanzaro l'11 agosto 1978, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Altera Quaestio», con sede legale in Catanzaro, vico I piazza Roma n. 12, C.F. 97060760796, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «Altera Quaestio» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Catanzaro, viale dei Normanni n. 131;

che i formatori nelle persone di:

avv. De Sensi Manuela, nata a Catanzaro l'11 agosto 1978;

prof. Donato Valerio, nato a Catanzaro il 27 aprile 1959;

dott.ssa Traficante Amelia, nata a Catanzaro l'11 agosto 1979;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento dell'associazione «Altera Quaestio», con sede legale in Catanzaro, vico I piazza Roma n. 12, C.F. 97060760796, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00338

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2009.

Applicazione del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità interno, per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 77-bis, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che introduce un meccanismo di premialità, correlato al conseguimento dell'obiettivo programmatico assegnato al comparto degli enti locali, a favore degli enti adempienti al patto ai quali, nell'anno successivo a quello di riferimento, è consentito di escludere dal computo del saldo utile al



fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato;

Considerato che, ai sensi del citato art. 77-bis, comma 23, secondo periodo, la virtuosità degli enti è determinata valutando la posizione di ciascun ente rispetto a due indicatori economico-strutturali finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci ed il grado di autonomia finanziaria degli enti;

Considerato altresì che l'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere dal saldo utile al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno è determinata attraverso una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuati per classi demografiche, così suddivise:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Considerato che i valori medi per fasce demografiche degli indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 dello stesso art. 77-bis nonché le modalità di riparto delle somme da escludere sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che il comma 25 dell'art. 77-bis prevede che, sino all'attuazione del federalismo fiscale, alle province non si applica l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria;

Considerato che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0040235 del 15 aprile 2009 concernente la verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 è, altresì, stabilito che, in sede di certificazione, sono acquisite le informazioni contabili di bilancio utili sia per la costruzione dei due indicatori economico-strutturali di cui al suddetto comma 24, sia per l'individuazione dei valori medi per fasce demografiche;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno trasmettano la certificazione entro il termine perentorio del 1° giugno 2009;

Considerato che nell'anno 2008 i comparti delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti hanno, nel complesso, rispettato il patto di stabilità;

Considerato che l'importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dalle province inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato è pari a 0 e che, pertanto, per l'anno 2009 le province non parteciperanno al meccanismo della premialità;

Considerato che l'importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dai comuni inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato è pari a 173.511.100 euro e che, pertanto, per l'anno 2009 i comuni parteciperanno al meccanismo della premialità;

Ravvisata - quindi l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 77-bis, comma 26 - all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire gli indicatori economico-strutturali di cui al suddetto comma 24 per individuare i valori medi per fasce demografiche e definire le modalità di riparto delle somme da escludere dal patto;

Considerato che il comma 26 sopra richiamato dispone che le somme da escludere dal patto siano pubblicate sul sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista l'intesa manifestata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. La premialità, di cui all'art. 77-bis, commi 23-26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che hanno conseguito l'obiettivo per il 2008 previsto dal patto di stabilità e che hanno comunicato le informazioni contabili di bilancio secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0040235 del 15 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 2009.

Art. 2.

1. L'elenco delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti cui spetta il premio di virtuosità ai sensi del richiamato comma 23 dell'art. 77-bis ed i relativi importi da escludere dal saldo valido ai fini del patto di stabilità sono pubblicati sul sito «www.patto.stabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



Art. 3.

1. I valori medi per fascia demografica dei due indicatori sono i seguenti:

a) per l'indicatore dell'autonomia finanziaria:

63,4% per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000 abitanti;

59,6% per i comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e 100.000 abitanti;

57,1% per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

b) per l'indicatore della rigidità strutturale:

37,8% per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

35,2% per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

40,6% per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000 abitanti;

40,4% per i comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e 100.000 abitanti;

42,0% per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Art. 4.

1. Gli indicatori economico-strutturali di cui ai commi 23 e 24 del medesimo art. 77-bis, il sistema di riparto del premio complessivo e l'elenco degli importi che ciascun ente virtuoso può escludere dal saldo valido ai fini della verifica del patto di stabilità 2009 sono individuati secondo le modalità ed i prospetti definiti dagli allegati A e B al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
MARONI

ALLEGATO A

Premessa

Il meccanismo della premialità è applicato agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2008 e che sono risultati virtuosi rispetto agli indicatori di seguito definiti.

Sono esclusi dall'applicazione del meccanismo di premialità gli enti che nel 2008 non sono stati soggetti al patto di stabilità interno. Infatti, il comma 26 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - nel prevedere che i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 ed i valori medi per fasce demografiche sono definiti "sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno" - identifica quale condizione essenziale per l'applicazione del comma 23 l'invio della certificazione sul rispetto del patto.

Di seguito sono definiti gli indicatori economico-strutturali per misurare l'autonomia finanziaria e la rigidità strutturale del bilancio e il procedimento per attribuire il premio in base agli indicatori.



1. **COMPOSIZIONE DEGLI INDICATORI.**

Il comma 23 dell'articolo 77-bis prevede che, qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore degli enti locali, a partire dall'anno 2009, alle province ed ai comuni virtuosi è riconosciuto un premio che consiste nell'esclusione dal computo del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità di cui al comma 15 del medesimo articolo 77-bis, di un importo commisurato alla propria virtuosità.

Sono virtuosi gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2008 e che, nel medesimo anno, si posizionano, rispetto agli indicatori di rigidità strutturale ed autonomia finanziaria, al di sopra del loro valore medio valutato per classe demografica.

Gli indicatori sono costruiti sulla base delle informazioni acquisite in sede di certificazione del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008. Le medesime informazioni sono utilizzate per l'individuazione dei valori medi per fasce demografiche. La virtuosità è determinata dal confronto del valore dell'indicatore dell'ente con quello medio di comparto, individuato per classi demografiche.

Di seguito sono definiti i due indicatori e le voci di bilancio che li compongono.


1.1 Grado di autonomia finanziaria

L'indicatore di autonomia finanziaria, espressamente previsto dal comma 24 dell'articolo 77-bis, esprime la capacità di ciascun ente di acquisire autonomamente le risorse necessarie per finanziare la spesa corrente. Tale indicatore è valido solo per i comuni soggetti al patto, rimanendo escluse le province, ai sensi del comma 25, sino all'attuazione del federalismo fiscale.

L'indicatore si ottiene rapportando la somma delle entrate tributarie (Titolo I) e le entrate extratributarie (Titolo III) al totale delle entrate correnti (Titolo I, II e III).

L'indicatore dell'autonomia finanziaria è quindi dato da:

Entrate Tributarie (Tit. I) + Entrate extratributarie (Tit. III)
Tot. Entrate Correnti (Tit. I + Tit. II + Tit. III)



Le entrate tributarie indicate al numeratore, come riportato dagli enti in sede di certificazione del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008, sono considerate per il totale del Titolo I del bilancio consuntivo 2008, secondo la classificazione economica di cui al D.P.R. 194/1996, ma al netto della compartecipazione all'IRPEF.

Riepilogando, le voci che concorrono alla definizione del grado di autonomia finanziaria sono le seguenti:

- Entrate tributarie (Titolo I) al netto della compartecipazione IRPEF;
- Entrate extra-tributarie (Titolo III);
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III).

1.2 Grado di rigidità strutturale

L'indicatore di rigidità strutturale si applica, ai sensi del comma 25, articolo 77-bis, sia ai comuni che alle province ed indica quanta parte delle entrate correnti viene assorbita dalle spese per il personale, per il rimborso dei ratei dei mutui e per gli interessi. Lo stesso evidenzia, pertanto, l'ammontare delle entrate correnti utilizzato dall'ente per finanziare le spese di natura rigida. Minore, quindi, è il valore dell'indicatore e maggiore è la capacità dell'ente di finanziare spese di carattere "discrezionale".

Il grado di rigidità strutturale è ottenuto rapportando la somma delle spese per il personale e del rimborso prestiti al totale delle entrate correnti.

L'indicatore della rigidità strutturale è quindi dato da:

Spese per Personale (Tit.I intervento 01) + Rimborso Prestiti (quota capit.(Tit.III) e parte corr. (Tit.I intervento 6))

Tot. Entrate Correnti (Tit. I + Tit. II +Tit.III)

I valori considerati sono quelli desunti dai consuntivi 2008 e indicati dagli enti in sede di certificazione del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008.



In particolare, le spese per il personale sono quelle riportate all'intervento 01 del Titolo I del bilancio consuntivo, escludendo quindi tutte le spese inerenti ai rapporti per consulenze, collaborazioni, ecc. Le spese di personale sono inoltre considerate al netto dell'IRAP (Titolo I, Int. 07).

Nelle spese per il rimborso prestiti è inclusa sia la quota capitale, corrispondente al Titolo III del bilancio, che la spesa corrente inerente agli interessi passivi ed oneri finanziari (Titolo I, Intervento 06).

Nella quota capitale inerente al rimborso prestiti non è inclusa l'estinzione delle anticipazioni di cassa del tesoriere (Titolo III, Intervento 01) nonché le somme relative all'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti.

Riepilogando, le voci che concorrono alla definizione del grado di rigidità strutturale sono le seguenti:


- Spese del personale (Titolo I / Intervento 01);
- Rimborso Prestiti al netto delle anticipazioni di cassa (Titolo III / Interventi 02; 03; 04; 05) e al netto dei rimborsi per estinzioni anticipate di mutui e prestiti Interessi passivi e oneri finanziari (Titolo I / Intervento 06);
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III).

2. MODALITA' DI RIPARTO DEL BENEFICIO (funzione di premialità)

L'importo che, ai sensi del più volte ripetuto comma 23 dell'articolo 77-bis, ciascun ente virtuoso può escludere dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità è determinato mediante una funzione lineare della distanza del valore degli indicatori di ciascun ente dal valore medio degli indicatori individuato per classi demografiche.

Il riparto, che avviene in base ad una funzione lineare, prevede l'attribuzione di un premio a tutti gli enti virtuosi (quota fissa) ed un ulteriore premio di importo commisurato al grado di "virtuosità" di ciascun ente (quota variabile).

In particolare, per tutti gli enti virtuosi il premio in quota "fissa" è espresso nella misura del 30% del premio complessivo ed è ripartito in proporzione al peso della popolazione residente.



Il premio calcolato in funzione del grado di virtuosità è, invece, attribuito in proporzione alla differenza, positiva, tra il valore dell'indicatore ed il suo valore medio per classe demografica, ponderata con la popolazione dell'ente. Il grado di virtuosità è pari alla distanza dell'indicatore dal suo valore medio; per i comuni, in particolare, è dato dalla sintesi dei due indicatori. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il comune risulti "virtuoso" rispetto ad entrambi gli indicatori, la valutazione del posizionamento di ciascun comune rispetto ai due indicatori è effettuata in base alla somma del valore del primo indicatore e del complemento ad uno del secondo; qualora il comune risulti, invece, virtuoso solo rispetto ad uno degli indicatori la valutazione è operata in base alla somma del valore assunto dall'indicatore per cui l'ente risulta virtuoso e del valore medio dell'indicatore per cui l'ente non è virtuoso.

2.1 Meccanismo per attribuire il premio agli enti virtuosi

Il meccanismo prevede l'attribuzione a tutti gli enti virtuosi di una quota fissa, proporzionata alla popolazione, e di una quota variabile in funzione del grado di "virtuosità" e della popolazione. In altri termini si attribuisce, ad ogni individuo, un premio costituito da una parte uguale per tutti e da una parte individuata in base al posizionamento del comune di residenza valutato sull'indicatore.

Il premio per gli individui degli enti virtuosi è pari a $a+bx_i$ e quindi per l'ente i -esimo il premio sarà pari a:

$$(a+bx_i)*POP_i$$

dove POP_i indica la popolazione, al 31 dicembre 2007, dello i -esimo comune e x_i la distanza tra il valore dell'indicatore e la sua media per classe demografica.

Individuazione del premio costante per gli individui degli enti virtuosi - "a"

Sia P il premio complessivo da attribuire agli enti virtuosi, sia q la quota del premio complessivo da attribuire in parti eguali a tutti gli individui residenti negli enti virtuosi (posta pari a 0,3) e sia POP_v la somma delle popolazioni degli enti virtuosi, allora il premio equiripartito tra tutti gli individui degli enti virtuosi è pari a: $a = qP/POP_v$.



Individuazione del premio per gli individui in funzione del grado di virtuosità degli enti in cui risiedono - "bxi"

Sia z_i il valore dell'indicatore nel comune i -esimo, sia $M(z_i)$ il valore medio dell'indicatore nella classe demografica di appartenenza dello i -esimo comune e sia $x_i = z_i - M(z_i)$ la distanza dell'indicatore dell'ente i -esimo dal valore medio per classe demografica, allora:

$$b = [(1-q)P / (\sum x_i POP_i)] \quad \text{per ogni } x_i \geq 0;$$

quindi il premio attribuito all'individuo in base al grado di virtuosità dell'ente in cui risiede è pari

$$a: x_i * [(1-q)P / (\sum x_i POP_i)].$$

Individuazione del premio totale per individuo residente nello i -esimo ente virtuoso

$$\text{Premio dell'individuo dell'ente } i\text{-esimo} = qP / POP_v + x_i * [(1-q)P / (\sum x_i POP_i)]$$

Individuazione del premio totale dello i -esimo ente virtuoso

Premio dell'ente i -esimo = premio dell'individuo dell'ente i -esimo moltiplicato per la popolazione dell'ente i -esimo = $\{qP / POP_v + x_i * [(1-q)P / (\sum x_i POP_i)]\} * POP_i$.

2.2 Modalità di sintesi degli indicatori (per i comuni)


Siano w_i e v_i i valori assunti dai 2 indicatori W e V dello i -esimo ente (dove V' è il complemento a uno dell'indicatore V) e siano $M(w_i)$ e $M(v_i)$ le rispettive medie individuate per classe demografica di appartenenza dell'ente i -esimo:

se $[w_i - M(w_i)]$ e $[v_i - M(v_i)] < 0$ allora l'ente i -esimo non è virtuoso ;

se $[w_i - M(w_i)]$ e $[v_i - M(v_i)] > 0$ allora l'ente i -esimo è virtuoso e

$$x_i \text{ sarà pari a: } [w_i - M(w_i)] + [v_i - M(v_i)];$$

se $[w_i - M(w_i)]$ o $[v_i - M(v_i)] > 0$ allora l'ente i -esimo è virtuoso e



x_i sarà pari a:

$w_i - M(w_i) + 0$ se l'ente non è "virtuoso" rispetto a v' (quindi si pone $v'_i = M(v'_i)$)

oppure a:

$0 + v'_i - M(v'_i)$ se l'ente non è "virtuoso" rispetto a w (quindi si pone $w_i = M(w_i)$).



Elenco degli importi che ciascun ente virtuoso può escludere dal saldo valido ai fini della verifica del patto di stabilità 2009


Province

Provincia	Importo
(nessuna)	0



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
ABBADIA SAN SALVATORE	25.272
ACERRA	218.964
ACQUAVIVA DELLE FONTI	158.906
ACQUI TERME	189.038
ADELFA	30.926
AGEROLA	34.464
AGNONE	25.299
AGRATE BRIANZA	215.659
AGROPOLI	245.183
ALASSIO	141.389
ALBA	324.297
ALBA ADRIATICA	147.597
ALBANO LAZIALE	338.861
ALBANO SANT'ALESSANDRO	91.210
ALBIATE	35.181
ALBINEA	73.727
ALBINO	107.092
ALBISOLA SUPERIORE	98.535
ALBISSOLA MARINA	61.924
ALEZIO	10.005
ALFONSINE	49.057
ALGHERO	327.678
ALME'	12.611
ALMENNO SAN SALVATORE	11.282
ALMESE	81.576
ALTAVILLA MILICIA	28.217
ALTOPASCIO	99.331
AMALFI	69.585
ANACAPRI	89.015
ANAGNI	119.176
ANCONA	673.135
ANDORA	107.811
ANGERA	43.294
ANGHIARI	36.046
ANGRI	111.347
ANGUILLARA SABAZIA	109.834
ANZIO	556.961
ANZOLA DELL'EMILIA	88.204
APRILIA	661.550
ARCISATE	67.969
ARCOLA	57.275
ARCONATE	65.846
ARCUGNANO	89.459
ARENZANO	80.476
ARESE	75.814
ARGELATO	80.928
ARIENZO	40.511
ARLUNO	71.280
ARTENA	45.297
ARZACHENA	167.244
ARZIGNANO	246.114
ASCEA	54.128

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
ASCIANO	48.590
ASCOLI PICENO	232.236
ASOLA	99.154
ASOLO	33.969
ASSAGO	165.459
ASSEMINI	182.156
ASSISI	91.429
ATESSA	96.493
ATRIPALDA	63.436
AULLA	51.750
AVELLA	14.158
AVERSA	512.600
AVETRANA	46.274
AVEZZANO	80.852
AVIGLIANA	116.037
AZZANO SAN PAOLO	29.909
BAGNACAVALLO	110.744
BAGNI DI LUCCA	28.698
BAGNO A RIPOLI	131.185
BAGNO DI ROMAGNA	26.031
BAGNOLO IN PIANO	90.660
BAGNOLO MELLA	35.660
BAGNOLO PIEMONTE	77.289
BAGNOLO SAN VITO	34.912
BARANO D'ISCHIA	78.935
BARANZATE	107.650
BARBERINO DI MUGELLO	117.051
BARDOLINO	74.928
BAREGGIO	109.060
BARGA	59.742
BARGE	47.404
BARI	1.786.338
BARICELLA	103.481
BARLASSINA	34.121
BARLETTA	593.665
BASIGLIO	173.957
BASSANO DEL GRAPPA	163.780
BASTIA UMBRA	206.180
BAZZANO	59.149
BEDIZZOLE	130.618
BEINASCO	38.407
BELGIOIOSO	18.558
BELLANTE	25.394
BELLARIA - IGEA MARINA	142.162
BELLINZAGO NOVARESE	59.748
BELLIZZI	33.440
BELLONA	52.408
BELLUSCO	44.408
BELPASSO	173.359
BELVEDERE MARITTIMO	25.157
BENEVENTO	255.395
BERGAMO	476.311
BERNAREGGIO	22.314



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
BERRA	14.609
BERTINORO	47.086
BESANA IN BRIANZA	116.303
BESNATE	80.008
BESOZZO	134.995
BIASSONO	134.968
BIBBIANO	76.439
BIBBIENA	56.748
BIELLA	88.540
BIENTINA	82.079
BINASCO	35.312
BISCEGLIE	152.169
BITONTO	513.238
BOIANO	25.095
BOLANO	62.554
BOLOGNA	2.420.516
BOLTIERE	36.705
BOMPORTO	104.199
BONATE DI SOTTO	40.233
BONATE SOPRA	18.366
BORDIGHERA	148.172
BORGARO TORINESE	72.110
BORGHETTO SANTO SPIRITO	70.032
BORGO A MOZZANO	16.026
BORGO SAN DALMAZZO	122.416
BORGO SAN GIACOMO	15.864
BORGO SAN LORENZO	39.124
BORGO VAL DI TARO	54.239
BORGOMANERO	111.165
BORGONOVO VAL TIDONE	59.950
BORGORICCO	46.091
BORGOSERIA	68.694
BORSO DEL GRAPPA	19.793
BOSA	56.868
BOTTANUCO	21.326
BOTTICINO	77.415
BOVALINO	65.091
BOVES	62.471
BOVEZZO	48.389
BOVILLE ERNICA	27.979
BOVISIO-MASCIAGO	37.470
BRA	191.423
BRACCIANO	140.986
BREGANZE	21.392
BREGNANO	48.919
BREMBATE	66.324
BREMBATE DI SOPRA	31.830
BRENDOLA	49.866
BRESCELLO	55.274
BRESCIA	3.407.197
BRESSO	116.705
BRONI	33.307
BRUINO	72.969

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
BUCCINASCO	202.759
BUCINE	74.959
BUDRIO	128.247
BUGGIANO	61.307
BUSALLA	26.270
BUSNAGO	35.806
BUSSETO	41.977
BUSSOLENGO	81.196
BUSSOLENO	20.951
BUSTO ARSIZIO	460.800
BUSTO GAROLFO	72.052
BUTI	71.485
BUTTAPIETRA	34.841
BUTTIGLIERA ALTA	31.627
CABIATE	52.828
CABRAS	63.148
CADELBOSCO DI SOPRA	120.948
CADEO	58.565
CADORAGO	43.481
CAERANO DI SAN MARCO	36.061
CAGLIARI	1.201.507
CAIRATE	70.955
CAIRO MONTENOTTE	105.533
CAIVANO	167.583
CALCI	34.732
CALCINAIA	51.032
CALCINATO	100.894
CALCIO	25.894
CALDERARA DI RENO	142.477
CALDIERO	77.134
CALDOGNO	46.784
CALENZANO	183.804
CALITRI	17.117
CALOLZIOCORTE	34.562
CALUSCO D'ADDA	62.618
CALUSO	65.970
CALVIZZANO	93.899
CAMAIORE	284.971
CAMBIAGO	43.347
CAMBIANO	50.438
CAMISANO VICENTINO	46.178
CAMOGLI	91.351
CAMPAGNA	30.289
CAMPAGNOLA EMILIA	21.578
CAMPIGLIA MARITTIMA	117.229
CAMPLI	38.239
CAMPOBASSO	361.571
CAMPODARSEGO	80.783
CAMPOGALLIANO	102.887
CAMPOLONGO MAGGIORE	18.815
CAMPOMORONE	24.715
CAMPOROSSO	42.811
CAMPOSAMPIERO	32.647



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
CANALE	54.614
CANCELLO ED ARNONE	67.990
CANDIOLO	10.997
CANEGRATE	115.804
CANELLI	78.065
CANINO	11.017
CANNOBIO	13.558
CANOSA DI PUGLIA	58.266
CANTU'	151.183
CANZO	39.451
CAORLE	113.217
CAPACCIO	178.017
CAPACI	24.714
CAPANNOLI	23.818
CAPANNORI	90.572
CAPENA	148.717
CAPIAGO INTIMIANO	19.121
CAPISTRELLO	25.646
CAPOLONA	11.973
CAPONAGO	59.680
CAPOTERRA	256.288
CAPRAIA E LIMITE	19.349
CAPRANICA	23.110
CAPRAROLA	35.409
CAPRI	107.591
CAPRIATE SAN GERVASIO	57.722
CAPRINO VERONESE	51.747
CAPURSO	91.076
CARAVAGGIO	169.657
CARBONERA	38.685
CARBONIA	212.842
CARCARE	16.075
CARDANO AL CAMPO	72.855
CARINI	153.031
CARINOLA	44.671
CARLOFORTE	57.530
CARMAGNOLA	129.076
CARMIGNANO	26.472
CARMIGNANO DI BRENTA	34.583
CARNAGO	15.459
CARONNO PERTUSELLA	88.900
CAROVIGNO	137.470
CARPANETO PIACENTINO	14.819
CARPI	515.379
CARRARA	467.342
CARUGATE	84.517
CARUGO	55.213
CASAGIOVE	36.650
CASALBORDINO	24.501
CASALE MONFERRATO	151.911
CASALECCHIO DI RENO	149.853
CASALGRANDE	114.350
CASALMAGGIORE	55.377

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
CASALPUSTERLENGO	49.020
CASAMASSIMA	82.296
CASAMICCIOLA TERME	135.949
CASANDRINO	135.764
CASAPESENNA	13.691
CASARZA LIGURE	28.083
CASAVATORE	96.969
CASELLE TORINESE	68.197
CASIER	30.995
CASOREZZO	64.504
CASSANO DELLE MURGE	39.503
CASSANO MAGNAGO	53.281
CASSINA DE' PECCHI	154.546
CASSINO	79.421
CASSOLA	115.921
CASSOLNOVO	48.475
CASTAGNETO CARDUCCI	86.992
CASTANO PRIMO	81.975
CASTEGGIO	34.631
CASTEGNATO	71.873
CASTEL BOLOGNESE	46.531
CASTEL DI LAMA	21.515
CASTEL DI SANGRO	55.018
CASTEL GOFFREDO	82.133
CASTEL MAGGIORE	135.003
CASTEL SAN GIOVANNI	27.339
CASTEL SAN PIETRO TERME	124.892
CASTEL VOLTURNO	230.034
CASTELFIDARDO	51.811
CASTELFIORENTINO	52.924
CASTELFRANCO DI SOTTO	73.211
CASTELFRANCO EMILIA	336.256
CASTELFRANCO VENETO	161.542
CASTELGOMBERTO	47.949
CASTELLABATE	130.203
CASTELLALTO	13.877
CASTELLANA GROTTA	104.390
CASTELLANETA	80.416
CASTELLANZA	100.751
CASTELLETTO TICINO	64.099
CASTELLI CALEPIO	46.058
CASTELLO D'ARGILE	47.966
CASTELLO DI CISTERNA	66.021
CASTELNOVO DI SOTTO	103.575
CASTELNOVO NE' MONTI	30.187
CASTELNUOVO BERARDENGA	72.332
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	37.207
CASTELNUOVO DI PORTO	119.431
CASTELNUOVO MAGRA	16.724
CASTELNUOVO RANGONE	220.560
CASTELNUOVO SCRIVIA	16.449
CASTELSARDO	57.601
CASTELVERDE	50.850



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
CASTELVETRO DI MODENA	149.830
CASTELVETRO PIACENTINO	32.049
CASTENASO	93.072
CASTENEDOLO	47.123
CASTIGLION FIORENTINO	45.335
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	39.801
CASTIGLIONE DEL LAGO	63.227
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	105.152
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	88.047
CASTIGLIONE OLONA	32.518
CASTIGLIONE TORINESE	15.023
CASTREZZATO	71.824
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	49.886
CASTRONNO	43.523
CATANIA	983.411
CATANZARO	686.309
CATTOLICA	137.408
CAULONIA	37.494
CAVA MANARA	24.502
CAVALLERMAGGIORE	24.250
CAVALLINO - TREPONTI	38.739
CAVARIA CON PREMEZZO	55.551
CAVENAGO DI BRIANZA	85.416
CAVEZZO	42.311
CAVOUR	67.176
CAVRIAGO	61.089
CAVRIGLIA	85.346
CAZZAGO SAN MARTINO	112.177
CEFALU'	58.865
CEGGIA	34.523
CELANO	26.394
CELLE LIGURE	72.849
CENTO	122.683
CEPAGATTI	58.583
CEPRANO	34.560
CERANO	75.312
CERCOLA	124.722
CERIALE	66.780
CERIANO LAGHETTO	28.107
CERMENATE	80.978
CERNOBBIO	59.312
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	185.246
CERRETO GUIDI	84.339
CERRO MAGGIORE	59.404
CERTALDO	37.393
CERVARESE SANTA CROCE	37.088
CERVETERI	321.694
CERVIA	232.952
CESA	50.736
CESANO MADERNO	111.148
CESATE	48.074
CESENATICO	163.876
CEVA	18.385

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
CHERASCO	107.662
CHIAMPO	44.348
CHIANCIANO TERME	41.329
CHIARAVALLE	126.162
CHIARI	36.770
CHIAVARI	303.924
CHIERI	98.363
CHIOGGIA	166.813
CHIUDUNO	34.896
CHIUSI	77.118
CILAVEGNA	30.210
CIMITILE	17.233
CINISELLO BALSAMO	139.170
CIRIE'	81.642
CIRO' MARINA	33.936
CISANO BERGAMASCO	46.066
CISERANO	78.582
CISLAGO	126.074
CISTERNA DI LATINA	261.865
CISTERNINO	45.830
CITTA' DELLA PIEVE	60.687
CITTA' DI CASTELLO	227.479
CITTA' SANT'ANGELO	63.909
CITTADELLA	73.926
CITTADUCALE	48.015
CIVIDATE AL PIANO	44.727
CIVITA CASTELLANA	81.789
CIVITANOVA MARCHE	138.269
CIVITELLA DEL TRONTO	21.254
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	144.456
CLUSONE	52.427
COCCAGLIO	57.959
CODEVIGO	32.749
CODIGORO	101.192
COGOGNO	81.800
COGLIATE	46.453
COGOLETO	23.179
COGORNIO	22.052
COLBORDOLO	18.805
COLICO	108.591
COLLECCHIO	160.342
COLLESALVETTI	54.689
COLOGNA VENETA	30.197
COLOGNO AL SERIO	73.989
COLOGNOLA AI COLLI	115.397
COMACCHIO	248.539
COMO	389.087
CONCESIO	117.406
CONCORDIA SAGITTARIA	61.264
CONCORDIA SULLA SECCHIA	25.727
CONCOREZZO	76.709
CONDOFURI	18.720
CONEGLIANO	188.013




Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
CONSELICE	33.405
COPPARO	101.373
CORATO	354.156
CORBETTA	48.599
CORCIANO	128.660
CORDIGNANO	21.566
CORI	19.697
CORIANO	79.920
CORINALDO	41.070
CORMANO	159.119
CORNAREDO	138.691
CORNATE D'ADDA	77.252
CORNEDO VICENTINO	55.580
CORREGGIO	336.171
CORTE FRANCA	61.558
CORTINA D'AMPEZZO	101.782
CORTONA	57.684
COSTA VOLPINO	29.051
COSTABISSARA	27.562
COSTIGLIOLE D'ASTI	20.980
COTIGNOLA	32.566
COTRONEI	26.767
CREAZZO	22.962
CREMA	273.654
CREMONA	274.533
CRESCENTINO	79.428
CREPELLANO	102.039
CREVALCORE	105.377
CROCETTA DEL MONTELLO	28.136
CROSIA	39.827
CROTONE	394.796
CUGGIONO	92.368
CUMIANA	84.573
CUNEO	395.990
CUPRA MARITTIMA	30.512
CURNO	76.794
CURTAROLO	40.008
CURTATONE	132.402
CURTI	14.816
CUSANO MILANINO	78.706
CUTRO	68.136
CUTROFIANO	58.186
DAIRAGO	64.264
DALMINE	89.524
DARFO BOARIO TERME	57.990
DAVOLI	27.745
DECIMOMANNU	53.839
DERUTA	47.613
DESENZANO DEL GARDA	348.422
DESIO	204.419
DICOMANO	29.568
DOLIANOVA	53.419
DOLO	177.866

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
DOMODOSSOLA	42.455
DOMUSNOVAS	50.816
DORGALI	67.001
DOZZA	69.274
EBOLI	152.668
ELMAS	100.778
ERBA	96.395
ERBUSCO	58.947
ERCOLANO	110.148
ERICE	134.859
ESINE	28.913
ESTE	80.359
FABBRICO	33.063
FABRIANO	134.131
FABRICA DI ROMA	75.318
FAENZA	347.121
FAGNANO OLONA	49.705
FALCONARA MARITTIMA	190.796
FANO	191.236
FARA GERA D'ADDA	58.327
FARA IN SABINA	95.055
FARRA DI SOLIGO	20.162
FELINO	68.772
FERENTINO	45.719
FERMIGNANO	16.833
FERMO	77.121
FERNO	118.346
FIANO ROMANO	184.547
FIDENZA	338.078
FIESOLE	71.032
FIGLINE VALDARNO	56.351
FINALE EMILIA	36.057
FINALE LIGURE	69.437
FINO MORNASCO	84.366
FIORANO MODENESE	219.919
FIORENZUOLA D'ARDA	79.353
FISCIANO	50.189
FIUMICINO	545.991
FLERO	82.079
FOGGIA	595.628
FOIANO DELLA CHIANA	55.327
FOLLONICA	189.824
FONDI	152.170
FONTANELLATO	100.115
FONTEVIVO	48.454
FORINO	14.459
FORLI'	613.035
FORLIMPOPOLI	31.133
FORMELLO	123.133
FORMIGINE	130.523
FORNOVO DI TARO	37.584
FORTE DEI MARMI	122.614
FOSSACESIA	52.810



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	44.133
FOSSANO	219.008
FOSSOMBRONE	36.756
FRANCAVILLA AL MARE	220.071
FRANCAVILLA FONTANA	77.137
FRASCATI	294.478
FROSINONE	94.289
FUSIGNANO	65.736
GABICCE MARE	42.943
GAETA	228.602
GAGGIANO	84.772
GAIARINE	29.911
GALATONE	34.901
GALBIATE	33.333
GALLARATE	598.706
GALLIATE	58.415
GALLICANO NEL LAZIO	37.355
GALLIERA	97.013
GALLIERA VENETA	15.739
GALLIPOLI	168.944
GAMBOLO'	53.226
GARBAGNATE MILANESE	160.074
GARDONE VAL TROMPIA	39.421
GARLASCO	26.237
GATTATICO	85.355
GATTEO	51.984
GATTINARA	39.511
GAVARDO	36.238
GAVIRATE	44.429
GAZZANIGA	12.428
GENZANO DI ROMA	151.774
GERENZANO	116.591
GESSATE	62.450
GHEDI	113.957
GHISALBA	39.687
GIARDINI	38.925
GIAVENO	68.969
GIAVERA DEL MONTELLO	33.622
GINOSA	141.156
GIOIA DEL COLLE	76.963
GIOIOSA IONICA	62.196
GIOVINAZZO	56.788
GIUGLIANO IN CAMPANIA	1.458.077
GIUSSANO	44.358
GOITO	29.335
GONNESA	26.384
GONNOSFANADIGA	29.961
GORGONZOLA	64.611
GORLA MINORE	78.419
GORLE	64.560
GOTTOLENGO	23.397
GOZZANO	23.795
GRANAROLO DELL'EMILIA	81.782

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
GRASSOBBIO	39.358
GREVE	75.574
GREZZANA	128.146
GRICIGNANO DI AVERSA	105.774
GROSSETO	556.708
GROTTAMMARE	106.786
GRUMELLO DEL MONTE	26.237
GRUMO NEVANO	35.739
GUAGNANO	11.694
GUALDO TADINO	39.319
GUANZATE	90.893
GUASTALLA	153.945
GUBBIO	72.259
GUIDIZZOLO	52.164
GUSPINI	40.281
GUSSAGO	75.396
IESOLO	338.368
IGLESIAS	222.285
ILLASI	37.357
IMOLA	388.552
IMPERIA	260.537
IMPRUNETA	75.313
INDUNO OLONA	58.557
INVERIGO	107.957
INVERUNO	74.769
INZAGO	109.905
ISCHIA	163.113
ISEO	56.555
ISERNIA	104.377
ISOLA DELLA SCALA	71.103
ISOLA DELLE FEMMINE	27.595
ISTRANA	42.074
ITRI	18.952
IVREA	150.022
JERAGO CON ORAGO	24.066
JESI	205.491
LA LOGGIA	29.147
LABICO	62.713
LACCHIARELLA	78.694
LADISPOLI	553.935
LAINATE	105.326
LAMPEDUSA E LINOSA	35.558
LANGHIRANO	60.170
LANUSEI	57.464
LANUVIO	116.312
LANZO TORINESE	24.690
LARCIANO	24.415
LARI	77.357
LARIANO	112.577
LASTRA A SIGNA	111.569
LATIANO	53.698
LATINA	206.768
LAVAGNA	90.404



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
LAVELLO	45.199
LAVENA-PONTE TRESA	26.816
LAVENO-MOMBELLO	92.138
LAZISE	76.310
LAZZATE	37.739
LECCE	1.128.926
LECCO	220.887
LEGNANO	220.612
LEGNARO	24.886
LEINI	225.286
LENO	28.858
LENTATE SUL SEVESO	148.404
LEPORANO	117.574
LERICI	106.353
LESINA	95.357
LESMO	120.124
LEVANTO	63.857
LEVERANO	41.911
LIMBIATE	149.889
LIMENA	68.074
LIPARI	57.237
LIPOMO	39.116
LISSONE	75.544
LIVIGNO	121.405
LIZZANELLO	19.493
LIZZANO	33.663
LOANO	124.189
LOCATE DI TRIULZI	62.671
LOCRI	38.270
LODI	353.457
LODI VECCHIO	32.388
LOMAZZO	74.698
LONATE POZZOLO	118.319
LONATO	143.657
LONGIANO	23.641
LONIGO	99.164
LOREGGIA	21.440
LORETO	23.935
LORIA	15.621
LORO CIUFFENNA	23.416
LOVERE	33.974
LUCCA	292.625
LUCERA	264.803
LUCO DEI MARSI	44.505
LUGO	161.040
LUINO	67.119
LUMEZZANE	115.192
LURAGO D'ERBA	60.718
LUSERNA SAN GIOVANNI	56.252
LUZZARA	18.506
MACERATA	109.790
MACHERIO	45.740
MACOMER	72.808

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
MADDALONI	194.999
MAGENTA	150.297
MAGIONE	84.997
MAGLIE	88.094
MAGNAGO	52.450
MAIOLATI SPONTINI	160.334
MALALBERGO	97.290
MALNATE	32.015
MANCIANO	26.487
MANDELLO DEL LARIO	93.648
MANERBIO	112.102
MANFREDONIA	461.251
MANOPPELLO	26.059
MANTOVA	234.548
MANZIANA	43.815
MAPELLO	50.762
MARACALAGONIS	76.319
MARANELLO	164.720
MARANO VICENTINO	86.608
MARCALLO CON CASONE	82.054
MARCARIA	30.718
MARCELLINA	61.928
MARCON	62.231
MARGHERITA DI SAVOIA	67.445
MARIANO COMENSE	178.788
MARIGLIANELLA	20.129
MARINA DI GIOIOSA IONICA	48.389
MARMIROLO	23.746
MARNATE	55.340
MAROSTICA	63.958
MARRUBIU	38.574
MARSCIANO	107.982
MARTELLAGO	73.566
MARTINA FRANCA	203.034
MARTINENGO	26.713
MARUGGIO	64.498
MARZABOTTO	53.430
MASCALUCIA	141.248
MASERA' DI PADOVA	64.107
MASERADA SUL PIAVE	40.911
MASSA	671.857
MASSA DI SOMMA	27.654
MASSA E COZZILE	14.760
MASSA LOMBARDA	39.195
MASSA MARITTIMA	23.348
MASSAFRA	225.775
MATELICA	79.472
MATERA	113.511
MATINO	22.330
MATTINATA	28.112
MAZZANO	77.265
MEDA	101.743
MEDE	39.114



Comuni (in ordine alfabetico)		Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo	Comune	Importo
MEDESANO	52.558	MONTECOMPATRI	91.016
MEDICINA	115.128	MONTECORVINO ROVELLA	45.718
MEDIGLIA	95.114	MONTECOSARO	21.893
MEDOLLA	44.584	MONTEFIASCONE	47.963
MELDOLA	33.498	MONTEFORTE D'ALPONE	19.421
MELENDUGNO	78.097	MONTEFORTE IRPINO	132.802
MELFI	174.533	MONTEGRANARO	45.420
MELILLI	57.247	MONTEGROTTO TERME	78.722
MELITO DI PORTO SALVO	76.652	MONTELABBATE	24.428
MELZO	114.513	MONTELUPO FIORENTINO	44.098
MERATE	238.780	MONTEMARCIANO	68.579
MERCATO SAN SEVERINO	139.317	MONTEMURLO	44.217
MERCATO SARACENO	37.400	MONTENERO DI BISACCIA	20.435
MERCOGLIANO	60.395	MONTEPRANDONE	116.193
META	35.845	MONTEPULCIANO	39.065
MILANO	6.815.598	MONTERENZIO	27.915
MINERBIO	166.783	MONTERIGGIONI	32.339
MINTURNO	196.199	MONTERONI D'ARBIA	59.942
MIRA	92.681	MONTERONI DI LECCE	30.831
MIRANDOLA	186.526	MONTESARCHIO	71.957
MISANO ADRIATICO	106.834	MONTESCAGLIOSO	37.829
MISSAGLIA	30.053	MONTESILVANO	294.115
MODENA	1.674.702	MONTEPERTOLI	45.464
MODUGNO	198.760	MONTEVARCHI	131.822
MOGLIA	70.243	MONTEVEGLIO	55.283
MOGLIANO VENETO	97.286	MONTECELLI D'ONGINA	36.699
MOLA DI BARI	178.237	MONTECHIARI	122.583
MOLINELLA	121.753	MONTIGNOSO	74.731
MONCALIERI	289.039	MONTEPOLI IN VAL D'ARNO	64.252
MONDRAGONE	79.521	MONTORIO AL VOMANO	22.689
MONOPOLI	96.617	MONTORO SUPERIORE	42.391
MONSELICE	143.921	MONZA	1.091.179
MONSERRATO	182.166	MONZUNO	83.220
MONTALCINO	41.349	MORCIANO DI ROMAGNA	78.466
MONTALTO DI CASTRO	140.034	MORROVALLE	59.099
MONTE ARGENTARIO	148.430	MORTARA	95.796
MONTE DI PROCIDA	54.948	MOSCIANO SANT'ANGELO	77.586
MONTE PORZIO CATONE	70.802	MOZZECANE	42.251
MONTE SAN BIAGIO	22.145	MOZZO	71.816
MONTE SAN GIUSTO	87.142	MUGNANO DEL CARDINALE	21.610
MONTE SAN PIETRO	117.766	MULAZZANO	16.853
MONTE SAN SAVINO	21.984	MURAVERA	37.515
MONTE SAN VITO	25.739	MUSSOLENTI	43.614
MONTE SANT'ANGELO	43.225	NAPOLI	2.111.162
MONTE URANO	33.051	NARDO'	75.974
MONTEBELLO VICENTINO	64.986	NARNI	47.352
MONTEBELLUNA	161.195	NAVE	69.190
MONTECASSIANO	40.455	NEGRAR	66.844
MONTECASTRILLI	14.273	NEMBRO	32.831
MONTECATINI-TERME	141.828	NEPI	85.811
MONTECCHIO EMILIA	45.605	NIZZA MONFERRATO	91.347
MONTECCHIO MAGGIORE	57.322	NOCERA INFERIORE	104.189
MONTECHIARUGOLO	62.127	NOCETO	181.140



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
NOGARA	49.802
NONANTOLA	43.617
NONE	28.923
NOTARESCO	29.992
NOVA SIRI	21.622
NOVAFELTRIA	28.379
NOVARA	449.459
NOVATE MILANESE	83.501
NOVELLARA	117.887
NOVENTA DI PIAVE	21.617
NOVENTA PADOVANA	38.835
NOVENTA VICENTINA	28.617
NOVI DI MODENA	98.087
NOVI LIGURE	117.210
OCCHIOBELLO	89.128
ODERZO	64.084
OFFANENGO	29.772
OGGIONO	36.811
OLBIA	703.080
OLEVANO ROMANO	25.920
OLGIATE COMASCO	121.888
OLGIATE MOLGORA	47.041
OLGIATE OLONA	102.838
OLGINATE	29.579
OLIENA	77.684
OPERA	152.929
ORIA	93.739
ORIGGIO	132.780
ORISTANO	219.860
ORTE	96.927
ORTONOVO	22.062
ORVIETO	90.178
ORZINUOVI	66.697
OSIO SOTTO	159.817
OSPITALETTO BRESCIANO	211.590
OSSI	30.092
OSTELLATO	60.331
OSTUNI	163.728
OTRANTO	73.844
OVADA	54.339
OZIERI	42.400
OZZANO DELL'EMILIA	127.927
PADERNO DUGNANO	103.989
PADOVA	765.114
PALAGIANO	103.723
PALAZZOLO SULL'OGLIO	41.000
PALERMO	1.562.860
PALIANO	29.645
PALMA CAMPANIA	68.187
PALOMBARA SABINA	90.481
PALOSCO	34.324
PANDINO	74.531
PANICALE	39.336

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
PANTIGLIATE	38.382
PAOLA	94.598
PARABIAGO	351.486
PARABITA	17.008
PARMA	1.199.479
PASSIRANO	47.223
PAULLO	27.627
PAVIA	340.277
PAVULLO NEL FRIGNANO	96.585
PEDEROBBA	36.237
PEDRENGO	55.534
PEGOGNAGA	44.360
PELAGO	14.150
PELLEZZANO	19.032
PERO	103.792
PESCARA	734.018
PESCHIERA BORROMEO	233.649
PESSANO CON BORNAGO	76.116
PEVERAGNO	19.020
PIACENZA	575.918
PIAN DI SCO	23.527
PIANELLA	48.021
PIANEZZA	34.522
PIANIGA	38.618
PIANO DI SORRENTO	56.172
PIANORO	129.796
PICERNO	31.019
PIEDIMONTE MATESE	68.049
PIEDIMONTE SAN GERMANO	50.564
PIETRASANTA	253.266
PIEVE A NIEVOLE	70.133
PIEVE DI CENTO	29.143
PIEVE DI SOLIGO	53.211
PIEVE EMANUELE	90.722
PIGNOLA	22.082
PINEROLO	192.043
PIOLTELLO	204.566
PIOMBINO	124.970
PIOVENE-ROCCHETTE	30.431
PISA	330.485
PIZZIGHETTONE	23.004
PIZZO	119.682
PODENZANO	79.044
POGGIARDO	13.626
POGGIBONSI	95.987
POGGIO A CAIANO	79.488
POGGIO MIRTETO	37.787
POGGIO RENATICO	65.962
POGGIO RUSCO	47.942
POGGIOMARINO	163.937
POGLIANO MILANESE	45.897
POIRINO	83.442
POLICORO	51.814



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
POLLA	17.190
POLLENA TROCCHIA	103.329
POLLENZA	12.669
PONCARALE	56.583
PONSACCO	71.628
PONTE DI PIAVE	41.211
PONTE NELLE ALPI	47.014
PONTE SAN NICOLÒ	28.344
PONTE SAN PIETRO	42.680
PONTECAGNANO FAIANO	148.365
PONTEDERA	112.551
PONTENURE	31.579
PONTERANICA	17.382
PONTREMOLI	31.668
PONZANO VENETO	20.244
POPOLI	21.975
POPPI	21.951
PORCARI	62.087
PORTO CESAREO	95.159
PORTO MANTOVANO	152.828
PORTO RECANATI	108.445
PORTO SAN GIORGIO	142.421
PORTO SANT'ELPIDIO	98.023
PORTO TOLLE	63.075
PORTOFERRAIO	96.183
PORTOGRUARO	122.571
POTENZA PICENA	39.146
POVEGLIANO VERONESE	35.028
POVIGLIO	60.762
POZZUOLO MARTESANA	92.866
PRATO	577.039
PRATOLA PELIGNA	28.882
PREGANZIOL	33.549
PREGNANA MILANESE	74.786
PRESICCE	10.316
PREVALLE	61.068
PRIOLO GARGALLO	119.086
PROCIDA	46.628
PROVAGLIO D'ISEO	31.720
PULSANO	103.379
QUALIANO	87.275
QUARRATA	66.218
QUARTO	213.705
QUARTO D'ALTINO	23.450
QUATTRO CASTELLA	58.898
QUILIANO	34.199
QUISTELLO	28.328
RACCONIGI	57.907
RAPALLO	370.402
RAPOLANO TERME	29.253
RAVARINO	31.741
RAVENNA	605.924
RECALE	75.064

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
RECANATI	219.906
RECCO	85.456
RECOARO TERME	13.242
REGGELLO	46.946
REGGIO CALABRIA	817.968
REGGIO EMILIA	679.901
REGGIOLO	79.800
RESANA	31.288
RESCALDINA	48.644
RHO	370.681
RIANO	30.766
RICCIA	14.038
RICCIONE	442.278
RIETI	312.986
RIGNANO FLAMINIO	124.969
RIGNANO SULL'ARNO	29.109
RIMINI	686.647
RIO SALICETO	40.662
RIOLO TERME	20.112
RIVALTA DI TORINO	67.964
RIVAROLO CANAVESE	31.368
RIVERGARO	61.289
RIVOLI	318.069
RIVOLTA D'ADDA	66.086
ROBBIO	44.145
ROBECCO SUL NAVIGLIO	19.768
ROCCA DI PAPA	120.879
ROCCA PRIORA	83.085
ROCCAPIEMONTE	24.899
ROCCASECCA	30.773
ROCCASTRADA	24.619
RODENGO-SAIANO	108.931
RODIGO	56.027
ROGGIANO GRAVINA	14.943
ROGLIANO	13.565
ROMANO DI LOMBARDIA	108.048
RONCADELLE	134.638
RONCIGLIONE	93.281
RONCO ALL'ADIGE	16.923
RONCOFERRARO	33.325
ROSA'	33.499
ROSATE	52.185
ROSETO DEGLI ABRUZZI	198.910
ROSIGNANO MARITTIMO	439.554
ROSOLINA	70.718
ROSSANO	140.931
ROSSANO VENETO	15.518
ROVATO	98.200
ROVELLASCA	56.782
ROVELLO PORRO	48.589
ROVERBELLA	36.560
ROVIGO	114.172
ROZZANO	319.050



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
RUBANO	78.336
RUBIERA	171.512
RUDIANO	30.033
RUFFANO	95.398
RUFINA	16.279
RUSSI	34.529
RUTIGLIANO	68.050
SABAUDIA	179.998
SACROFANO	27.054
SALA BAGANZA	59.726
SALA BOLOGNESE	46.083
SALO'	110.416
SALSOMAGGIORE TERME	119.519
SALUZZO	123.561
SAMARATE	38.208
SAMASSI	36.549
SAN BENEDETTO PO	51.530
SAN BENIGNO CANAVESE	67.836
SAN BIAGIO DI CALLALTA	52.895
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	187.332
SAN CESARIO SUL PANARO	32.991
SAN CIPRIANO PICENTINO	12.191
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	54.830
SAN DONA' DI PIAVE	104.520
SAN DONATO MILANESE	147.396
SAN FELICE A CANCELLO	60.360
SAN FELICE CIRCEO	100.969
SAN FELICE SUL PANARO	73.480
SAN FIOR	12.811
SAN GAVINO MONREALE	73.332
SAN GIMIGNANO	75.545
SAN GIORGIO A CREMANO	319.254
SAN GIORGIO DEL SANNIO	49.284
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	35.877
SAN GIORGIO DI MANTOVA	81.496
SAN GIORGIO DI PIANO	37.929
SAN GIORGIO IN BOSCO	57.127
SAN GIORGIO PIACENTINO	29.539
SAN GIORGIO SU LEGNANO	47.590
SAN GIOVANNI ILARIONE	27.483
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	105.395
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	85.228
SAN GIOVANNI LUPATOTO	173.312
SAN GIOVANNI SUERGIU	44.754
SAN GIOVANNI TEATINO	205.570
SAN GIOVANNI VALDARNO	74.561
SAN GIUSEPPE VESUVIANO	105.810
SAN GIUSTINO	30.965
SAN LAZZARO DI SAVENA	200.930
SAN MARCELLO PISTOIESE	49.845
SAN MARCO ARGENTANO	24.834
SAN MARCO EVANGELISTA	54.349
SAN MARTINO BUON ALBERGO	144.653

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
SAN MAURO PASCOLI	29.478
SAN MAURO TORINESE	83.755
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	201.878
SAN NICOLA LA STRADA	226.369
SAN PAOLO D'ARGON	40.109
SAN PIETRO IN CARIANO	194.570
SAN PIETRO IN CASALE	28.632
SAN PRISCO	88.395
SAN PROSPERO	42.609
SAN SALVO	105.353
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	19.269
SAN SECONDO PARMENSE	34.782
SAN SEVERO	371.554
SAN SPERATE	47.787
SAN VINCENZO	85.080
SAN VITALIANO	26.789
SAN VITO CHIETINO	22.684
SANDRIGO	54.701
SANLURI	44.809
SANNAZZARO DE' BURGONDI	89.283
SANNICOLA	11.816
SANSEPOLCRO	84.624
SANTA CROCE SULL'ARNO	80.665
SANTA GIUSTINA	41.718
SANTA LUCIA DI PIAVE	77.123
SANTA MARGHERITA LIGURE	141.138
SANTA MARIA A MONTE	69.246
SANTA MARIA CAPUA VETERE	296.620
SANTA MARIA DI SALA	35.247
SANTA MARINELLA	272.189
SANT'AGATA BOLOGNESE	44.819
SANT'AGNELLO	70.338
SANT'AGOSTINO	45.569
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	41.243
SANT'ANASTASIA	71.049
SANT'ANGELO IN LIZZOLA	45.409
SANT'ANGELO LODIGIANO	105.176
SANT'ANTIOCO	62.717
SANT'ARCANGELO	27.552
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	54.006
SANT'ARPINO	119.766
SANT'ELIA FIUMERAPIDO	12.278
SANT'ELPIDIO A MARE	44.652
SANTENA	51.092
SANTERAMO IN COLLE	51.486
SANTHIA'	74.407
SANT'ILARIO D'ENZA	64.446
SANTO STEFANO DI MAGRA	39.715
SANT'OLCESE	15.894
SANT'OMERO	33.003
SANTORSO	27.493
SAONARA	45.224
SAPRI	12.993



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
SAREGO	25.484
SAREZZO	34.394
SARNICO	55.215
SARONNO	173.168
SARROCH	53.774
SARZANA	191.034
SASSARI	1.383.216
SASSO MARCONI	222.592
SASSUOLO	306.071
SAVIANO	60.079
SAVIGLIANO	178.754
SAVIGNANO SUL PANARO	109.420
SAVONA	168.941
SCAFATI	376.405
SCALEA	168.477
SCANDIANO	166.077
SCANZANO IONICO	32.692
SCARPERIA	34.701
SCHIO	244.821
SCORRANO	14.608
SEDICO	26.411
SEDRIANO	57.569
SEGNÍ	43.689
SEGRATE	355.117
SELARGIUS	233.948
SELLIA MARINA	47.445
SENAGO	76.162
SENIGALLIA	225.632
SENNORI	35.017
SERAVEZZA	124.929
SEREGNO	141.948
SERIATE	134.064
SERMIDE	46.275
SERMONETA	57.655
SERRA RICCO'	31.471
SERRAMANNA	73.430
SERRAMAZZONI	45.828
SERRAVALLE PISTOIESE	48.020
SERRAVALLE SCRIVIA	31.069
SERRAVALLE SESIA	34.022
SERRENTI	38.966
SESSA AURUNCA	63.387
SESTO CALENDE	77.817
SESTO FIORENTINO	329.295
SESTO SAN GIOVANNI	575.773
SESTRI LEVANTE	91.837
SESTU	123.907
SETTALA	113.038
SETTIMO MILANESE	180.161
SETTIMO SAN PIETRO	73.212
SETTIMO TORINESE	138.392
SEVESO	103.820
SIDERNO	110.982

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
SIENA	499.515
SIGNA	111.642
SILEA	58.804
SILVI	307.972
SINALUNGA	68.611
SINISCOLA	90.421
SINNAI	101.268
SIRACUSA	711.258
SIRMIONE	170.118
SIZIANO	36.217
SOAVE	47.956
SOLBIATE OLONA	51.174
SOLIERA	127.000
SOLOFRA	103.497
SOMMA LOMBARDO	124.653
SOMMA VESUVIANA	200.272
SOMMACAMPAGNA	114.444
SOMMARIVA DEL BOSCO	53.167
SONA	147.079
SONCINO	86.790
SONDRIO	148.554
SONNINO	21.255
SORA	171.695
SORBOLO	69.742
SORESINA	31.788
SORIANO NEL CIMINO	43.957
SORRENTO	167.008
SORSO	113.123
SOVERATO	26.810
SOVICILLE	39.366
SOVICO	40.292
SOVIZZO	21.162
SPARANISE	26.616
SPELLO	35.526
SPILAMBERTO	150.729
SPINEA	124.741
SPINETOLI	39.546
SPINO D'ADDA	84.427
SPIRANO	26.592
SPOLETO	95.119
SPOLTORE	93.007
STezzANO	41.927
STRAMBINO	40.865
STRIANO	32.569
SUBBIANO	46.686
SUBIACO	34.116
SUMIRAGO	58.853
SUSA	86.971
SUSEGANA	71.243
SUZZARA	38.986
TAGGIA	190.914
TAGLIACOZZO	56.331
TAORMINA	25.582



Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
TARANTO	1.378.069
TARQUINIA	214.643
TAVARNELLE VAL DI PESA	50.307
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	69.823
TAVIANO	24.118
TEANO	28.464
TELESE	37.180
TEOLO	31.774
TERLIZZI	153.907
TERMOLI	319.086
TERNO D'ISOLA	47.387
TERRACINA	335.962
TERRALBA	80.398
TERRANUOVA BRACCIOLINI	105.912
TERZIGNO	105.435
TEVEROLA	132.397
TEZZE SUL BRENTA	22.660
THIENE	132.937
TITO	34.666
TODI	82.472
TOLENTINO	62.975
TOLFA	57.105
TOMBOLO	34.154
TORBOLE CASAGLIA	64.481
TORGIANO	27.480
TORINO	2.265.189
TORITTO	20.743
TORRE SANTA SUSANNA	27.105
TORREBELVICINO	26.246
TORRI DI QUARTESOLO	34.846
TORRILE	79.426
TORRITA DI SIENA	73.253
TORTOLI'	82.461
TORTONA	168.566
TORTORETO	74.505
TOSCOLANO MADERNO	78.162
TRANI	311.213
TRAPANI	244.950
TRAVAGLIATO	66.424
TRAVERSETOLO	67.193
TRECCATE	175.522
TRENZANO	37.563
TRESCORE BALNEARIO	82.303
TREVI	40.714
TREVIGLIO	198.477
TREVIGNANO	50.340
TREVIOLO	42.621
TREVISIO	411.102
TREZZO SULL'ADDA	128.780
TRINO	41.665
TRISSINO	44.055
TRIUGGIO	48.987
TROFARELLO	47.939

Comuni (in ordine alfabetico)	
Comune	Importo
TROIA	59.002
TRUCCAZZANO	80.643
TURBIGO	43.602
UBOLDO	69.140
UGENTO	93.602
UMBERTIDE	60.678
URBANIA	26.908
URGNANO	53.770
USMATE VELATE	59.688
UTA	38.574
UZZANO	24.134
VADO LIGURE	115.743
VAGLIA	41.682
VAIRANO PATENORA	19.734
VALDAGNO	192.009
VALDOBBIADENE	34.888
VALEGGIO SUL MINCIO	159.687
VALENZA	154.888
VALENZANO	72.124
VALLO DELLA LUCANIA	41.024
VALMADRERA	77.768
VANZAGO	43.189
VAPRIO D'ADDA	37.222
VARAZZE	157.690
VAREDO	77.012
VASTO	154.447
VEDANO AL LAMBRO	50.621
VEDANO OLONA	49.791
VELLETRI	452.216
VENARIA	194.216
VENEGONO INFERIORE	50.867
VENEZIA	2.724.699
VENTIMIGLIA	254.440
VERANO BRIANZA	19.221
VERBANIA	113.200
VERCELLI	311.406
VERGATO	71.631
VERGIATE	75.120
VERNIO	66.485
VERONA	499.935
VERUCCHIO	25.483
VERZUOLO	47.013
VETRALLA	88.542
VEZZANO LIGURE	38.326
VIADANA	141.553
VIAREGGIO	665.758
VICCHIO	60.252
VICENZA	234.838
VICO DEL GARGANO	56.140
VICOPISSANO	47.566
VIDIGULFO	29.248
VIESTE	133.069
VIETRI SUL MARE	20.710



Comuni
(in ordine alfabetico)

Comune	Importo
VIGARANO MAINARDA	124.988
VIGASIO	49.544
VIGEVANO	179.465
VIGGIU'	14.746
VIGNATE	58.436
VIGNOLA	364.842
VIGONE	16.374
VILLA BARTOLOMEA	24.813
VILLA CARCINA	57.275
VILLA CASTELLI	33.502
VILLA CORTESE	12.588
VILLA DI BRIANO	24.907
VILLA DI SERIO	19.717
VILLA GUARDIA	49.039
VILLACIDRO	113.935
VILLADOSE	15.730
VILLADOSSOLA	46.034
VILLAFRANCA DI VERONA	145.607
VILLANOVA D'ASTI	41.785
VILLANOVA MONDOVI'	20.069
VILLANUOVA SUL CLISI	21.213
VILLAPIANA	59.829
VILLARICCA	140.643
VILLASANTA	59.617
VILLASOR	52.631
VILLAVERLA	15.344
VILLONGO	34.329
VILLORBA	74.066
VIMERCATE	152.071
VIMODRONE	152.164
VINCI	70.967
VINOVO	76.219
VIRGILIO	82.781
VITERBO	234.738
VITTUONE	46.780
VITULAZIO	47.266
VOBARNO	48.567
VOGHERA	344.670
VOLPIANO	39.251
VOLTA MANTOVANA	58.623
VOLVERA	42.701
ZAGAROLO	113.738
ZANE'	14.957
ZANICA	13.814
ZELO BUON PERSICO	44.614
ZEVIO	130.485
ZIBIDO SAN GIACOMO	44.225
ZOGNO	32.963
ZOLA PREDOSA	269.330
ZUGLIANO	16.388

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

10A00336



Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 gennaio 2010 ammonta a 22.861 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 9 ottobre 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, di cui al decreto del 9 ottobre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 9 ottobre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 ottobre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 ottobre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.


Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.



In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 ottobre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro*: CANNATA

10A00488

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 gennaio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Società cooperativa di consumo Flecchiese», in Pray e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 15 dicembre 2008 redatto da un revisore della Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa di consumo Flecchiese», con sede in Pray (Biella);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato avvio delle attività previste dallo statuto, mancata verbalizzazione delle operazioni di ammissione e dimissione dei soci e di quelle relative agli emolumenti del C.d.A., mancata regolarizzazione della posizione presso l'albo delle cooperative;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta dell'8 luglio 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.


Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Società cooperativa di consumo Flecchiese», sede in Pray (Biella) - Codice fiscale n. 00153270020 - costituita in data 1° ottobre 1933;

Art. 2.

Il dott. Alberto Crotti nato a Domodossola (Verbania) il 20 agosto 1945 con studio in Domodossola (Verbania) a Piazza Caduti II Risorgimento n. 9/C è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di dare avvio alle attività previste dallo statuto, verificare le operazioni di ammissione e dimissione dei soci e quelle relative agli emolumenti dovuti al C.d.A., nonché di regolarizzare la posizione della società presso l'albo delle cooperative.



Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A00353

DECRETO 4 gennaio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Orchestra Dolce Emilia - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di supplemento di verifica datato 28 novembre 2008 redatto da un revisore dell'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Orchestra Dolce Emilia - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza.

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata disponibilità da parte del legale rappresentante a fornire spiegazioni riguardo all'aggiornamento dello statuto sociale alla vigente normativa, all'approvazione del regolamento di cui alla legge 142/01, alla mancata iscrizione all'albo delle cooperative;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta dell'8 luglio 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop.va «Orchestra Dolce Emilia - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza - Codice fiscale n. 00399600337, costituita in data 2 marzo 1981.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Pizzo nato a Loreo (Rovigo) il 19 gennaio 1948 e residente in Martiniana Po (Cuneo) a via Provinciale n. 14 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente avendo cura di adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa, di redigere il regolamento di cui alla legge 142/01, di effettuare l'iscrizione all'albo delle cooperative.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A00354


MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° ottobre 2009.

Integrazione della graduatoria relativa ai comuni con meno di 5.000 abitanti ammessi al contributo ex articolo 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) come modificato ed integrato dagli articoli 27 e 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Vista la circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;

Viste le domande dei Comuni pervenute ai sensi della circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;

Considerato che questo Ufficio del Ministero — quale Direzione Generale competente al riguardo — ha proceduto all'istruttoria delle domande inviate dai Comuni nei termini previsti dalla circolare citata;

Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2008, n. 81 - serie generale, con il quale è stata approvata la graduatoria delle assunzioni autorizzate ed ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed il relativo comunicato di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 2008, n. 243 - serie generale;

Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 2008, n. 135 - serie generale, con il quale è stata integrata la graduatoria di cui al decreto direttoriale 1° aprile 2008;

Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 2009, n. 102 - serie generale, con il quale è stata integrata la graduatoria di cui ai decreti direttoriali del 1° aprile 2008 e del 3 giugno 2008 e alcuni Comuni sono stati riammessi nei termini per procedere alle assunzioni non effettuate nei tempi previsti di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 1° aprile 2008;

Considerato che, dopo l'emanazione e la pubblicazione dei suddetti decreti, il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione III) con sentenza n. 3702/2009, ha accolto il ricorso del comune di Ailano avverso il provvedimento di questa Direzione Generale n. 14/0004469 del 3 aprile 2008 che aveva dichiarato l'inammissibilità della sua istanza di ammissione al contributo, ex art. 1, comma 1156, lettera f) legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, perché spedita oltre il termine finale previsto a tal fine dalla richiamata circolare del 17 ottobre 2007;

Considerato che occorre provvedere all'esecuzione di detta sentenza, esecutoria *ope legis*;

Considerato che l'istanza del Comune di Ailano di cui alla nota raccomandata a/r n. 5797 del 28 dicembre 2007, ad eccezione della data di spedizione, risulta conforme alle disposizioni normative suindicate;

Considerato inoltre che, la nuova assunzione da autorizzare e ammettere a finanziamento, aggiunta alle 2.156 unità complessivamente già autorizzate con i decreti direttoriali del 1° aprile 2008, del 3 giugno 2008 e del 16 febbraio 2009, resta contenuta nel limite massimo di 2.450 unità, previsto dall'art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto pertanto che, si possa provvedere all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania (sezione III) n. 3702/2009 adottando un provvedimento di ammissione del Comune di Ailano al contributo di cui all'1, comma 1156, lett. f), legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

Graduatoria integrativa

Ferma restando la validità della graduatoria di cui al decreto direttoriale 1° aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008) come integrata dai decreti direttoriali del 3 giugno 2008 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008) e del 16 febbraio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 5 maggio 2009), al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania (sezione III) n. 3702/2009, viene approvata — a norma dell'art. 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — l'integrazione della stessa graduatoria con l'inserimento del Comune di Ailano, per la stabilizzazione di n. 1 lavoratore socialmente utile di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.



Art. 2.

Disciplina dei limiti di spesa

Il Comune di Ailano beneficiario degli incentivi previsti, dovrà comunque assicurare formalmente l'osservanza del limite di spesa vigente per il personale ex art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006. Per le assunzioni di cui al presente decreto, il Comune non potrà avvalersi della deroga prevista dall'art. 3, comma 121, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Eventuali assunzioni in soprannumero

Il Comune di Ailano, nell'ipotesi che proceda all'assunzione autorizzata in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007, ai sensi del presente decreto, dovrà formalmente impegnarsi ad osservare l'art. 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 che comporta il divieto di effettuare assunzioni di personale di qualsiasi qualifica fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. Eventuali vacanze presso altre qualifiche non potranno essere coperte con nuove assunzioni, fatto salvo il caso di rimodulazione della dotazione organica del Comune che non comporti comunque variazione di spesa.

Art. 4.

Effetti procedurali delle dichiarazioni sottoscritte dal Sindaco

Agli effetti della presente procedura, le dichiarazioni sottoscritte dal Sindaco del Comune di Ailano che ha proposto istanza di contributo, attesa la loro rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, certificano, a tutti gli effetti, le situazioni in esse rappresentate.

Art. 5.

Procedura di erogazione del contributo

Per le modalità di erogazione del contributo — conformemente a quanto disposto dal paragrafo 3 della circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 — entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria integrativa di cui all'art. 1, il Comune di Ailano procederà all'assunzione ammessa a finanziamento. Entro i successivi trenta giorni, il Comune medesimo dovrà trasmettere la documentazione relativa all'assunzione (contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato, nonché tutta la documentazione comprovante l'effettiva costituzione del rapporto di lavoro), al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta decadenza dalla concessione del contributo.

A seguito della presentazione della documentazione relativa all'avvenuta assunzione e della conseguente can-

cellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - provvederà all'erogazione dell'incentivo, pari ad € 9.296,22.

La verifica di conformità dell'assunzione del LSU a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione avverrà alla stregua della Banca dati dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000.

Per gli anni successivi, il Ministero provvederà all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda corredata da specifica dichiarazione che il lavoratore assunto in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lett. f), della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni e della circolare n. 14/0011107 del 17/10/2007, citata nelle premesse, risulti ancora nella pianta organica del Comune.

La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Via Forno, 8 - Roma. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

Art. 6.

Disciplina in punto di cumulabilità del contributo

In punto di cumulabilità del relativo incentivo, il contributo erogato è cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Art. 7.

Impegno delle risorse

Con successivo ed apposito provvedimento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, procederà all'impegno delle risorse, per l'erogazione dell'incentivo al Comune di Ailano, a carico del Fondo per l'Occupazione nell'esercizio finanziario in cui sarà effettuata l'assunzione autorizzata con il presente decreto.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 4

10A00350



DECRETO 5 ottobre 2009.

Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, dall'anno 2006 al 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 31 luglio 2009, n. 158 relativa alla rivalutazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per gli anni 2006 e 2009;

Visto il parere della Federazione nazionale dei colleghi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 25 giugno 2009 ;

Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero rispettivamente in data 11 settembre 2009 e 24 settembre 2009;

Visti i decreti ministeriali 23 luglio 2008, 14 novembre 2008 e 23 febbraio 2009;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2008 e nell'anno 2009, calcolata dall'ISTAT, rispettivamente nella misura del 1,7 e del 3,23 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la Conferenza dei servizi tenuta con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate nelle misure e con le decorrenze espone nel seguito:

anno 2006	Euro 22.334,14
anno 2007	Euro 23.381,86

Decorrenza 01/07/2006

Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 22.500,47
-------------------------------	----------------

	Eventi anno 2006	Euro 22.334,14
Decorrenza 01/07/2007		
	Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 22.950,48
	Eventi anno 2006	Euro 22.780,82
	Eventi anno 2007	Euro 23.381,86
Decorrenza 01/07/2008		
	Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 23.340,64
	Eventi anno 2006	Euro 23.168,09
	Eventi anno 2007	Euro 23.779,35
	Eventi anno 2008	Euro 23.779,35
Decorrenza 01/07/2009		
	Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 24.094,54
	Eventi anno 2006	Euro 23.916,42
	Eventi anno 2007	Euro 24.547,42
	Eventi anno 2008	Euro 24.547,42

Art. 2.

A norma dell'art.11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati, a partire dal 1° luglio 2006, dovranno essere riasorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

*Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali*
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 7

10A00334



DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Melody Trevi.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2009 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Melody Trevi, contenente

le sostanze attive fenamidone, iprovalicarb e fosetil alluminio, uguale al prodotto di riferimento denominato CURIT registrato al n. 11883 con decreto direttoriale in data 22 ottobre 2003, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento CURIT;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva n. 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009 l'Impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Melody Trevi, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva n. 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 200-250-400-500 e kg 1-2-2,5-5-10.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle Imprese Bayer CropScience S.r.l - Filago (Bergamo) e S.T.I. Solfotecnica italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Bayer CropScience S.L. - Quart de Poblet (Valencia) Spagna e Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania),

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14792.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

MELODY® TREVI

Fungicida sistemico per la difesa della vite dalla Peronospora
Polvere Bagnabile (WP) in sacchetti idrosolubili

MELODY® TREVI**COMPOSIZIONE**

Fenamidone puro 4 g
 Iprovalicarb puro 4,8 g
 Fosetyl Al puro 52 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

Fraresi di Rischio

Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione



Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento

Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) - Spagna
 Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
 Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
 S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Contenuto netto: 1 kg (4 x 250 g), 1 kg (5 x 200 g), 1 kg (2 x 500 g); 1 Kg (1 x 1 kg), 2 kg (8 x 250 g), 2 kg (5 x 400 g), 2 kg (4 x 500 g), 2 kg (2 x 1 kg), 5 kg (5 x 1 kg), 5 kg (1 x 5 kg), 8 kg (8 x 1 kg), 8 kg (4 x 2 kg), 10 kg (4 x 2,5 kg), 10 kg (1 x 1 kg), 10 kg (1 x 10 kg)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del
 Partita n.

**IRRITANTE****PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE****INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
 CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

MELODY TREVI è un'associazione di principi attivi con azione fungicida per l'impiego nella difesa della vite. Il prodotto è dotato di azione sistemica e di copertura, ed è in grado di svolgere un'azione preventiva e curativa contro la Peronospora.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite da vino e vite da tavola : contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) intervenire preventivamente alla dose di 250 g/hl (2,5 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 12-14 giorni nelle fasi vegetative comprese tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo.

Con forte pressione infettiva, applicare MELODY TREVI alla dose di 300 g/hl (3 kg/ha).

Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro.

Su uve da tavola evitare applicazioni tardive per evitare imbrattamento agli acini.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, con alcuni fitostimolatori e concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.

Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto


AVVERTENZE

Effettuare al massimo 3 applicazioni per anno con MELODY TREVI

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 20 metri.

Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.

Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.



Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.


**SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE**




Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati



Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore



Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti



Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione



Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.



Bayer CropScience

© Marchio registrato




MELODY® TREVI

Fungicida sistemico
per la difesa della vite dalla Peronospora
Polvere Bagnabile (WP) in sacchetti idrosolubili


Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del....

COMPOSIZIONE

Fenamidone puro 4 g
Iprovalicarb puro 4,8 g
Fosetyl Al puro 52 g
Coformulanti q.b. a 100 g



IRRITANTE



**Pericoloso per
l'ambiente**

Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO


Contenuto del sacchetto : 200 – 250 – 400 – 500 g / 1- 2 - 2,5, 5, 10 kg

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

® marchio registrato

10A00333



DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Elevate WG.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2009 e successiva integrazione dall'impresa Bayer CropScience S.r.l intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in

commercio del prodotto fitosanitario denominato Elevate WG, contenente la sostanza attiva fenexamid, uguale al prodotto di riferimento denominato Teldor registrato al n. 10532 con decreto direttoriale in data 14 giugno 2000, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Teldor;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva n. 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2011 l'Impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Elevate WG, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva n. 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25, nonché in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 100-200-250-500 e kg 1-5-10-12-20-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania), nonché formulato nello stabilimento sopraccitato e confezionato negli stabilimenti delle Imprese Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG), S.T.I. Solfotecnica italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna) e Bayer CropScience France - Marle-sur-Serre (Francia).


Il prodotto suddetto è registrato al n. 14793.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

ELEVATE™ WG

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, PEPPERONE, CETRIOLO, ZUCCHINO, LATTUGHE E SIMILI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA E PER LA CONSERVAZIONE DEI FRUTTI DI ACTINIDIA
MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

ELEVATE™ WG**COMPOSIZIONE**

100 g di ELEVATE™ WG contengono:

50 g di fenexamid pura

coformulanti quanto basta a 100

Fraresi di Rischio

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 023972.1

Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)

Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG);

Bayer CropScience France - Marle-sur-Serre (Francia);


STI - Soffotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del

Contenuto netto: 100-200-250-500 g; 1 kg; 1 kg (2 x 500 g; 4 x 250 g; 5 x 200 g; 10 x 100 g); 5 kg (5 x 1 kg),

10 kg (10 x 1 kg), 12 kg (12 x 1 kg), 20 kg (20 x 1 kg), 25 kg (25 x 1 kg)

Partita n.



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO**FENEXAMID**

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolosi od emesi.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite da tavola e da vino: contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15%, pari a un sacchetto da 1 kg in 1000-666 litri di acqua)*, eseguendo il primo trattamento allo stadio di pre-chiusura del grappolo ed il secondo fra l'invaiaatura e la maturazione, in dipendenza dell'andamento stagionale. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli.

Pesce, albicocco, susino, ciliegio: contro botrite (*Botrytis cinerea*) e monilia (*Monilia* spp.) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1 - 0,15%, pari a un sacchetto da 1 kg in 1000-666 litri di acqua)*, eseguendo 1-2 trattamenti in fioritura ed 1-2 trattamenti nelle due settimane precedenti la raccolta.

Fragola (in pieno campo ed in serra): contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15% pari a un sacchetto da 1 kg in 1000-666 litri di acqua)*, con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.

Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo e zucchini (in pieno campo e in serra): contro botrite (*Botrytis cinerea*), intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15% pari a un sacchetto da 1 kg in 1000-666 litri di acqua)*, con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.

Lattughe e simili (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella) **(in pieno campo e in serra):** contro botrite (*Botrytis cinerea*) e sclerotinia (*Sclerotinia* spp.), intervenire alla dose di 1 - 1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15% pari a un sacchetto da 1 kg in 1000-666 litri di acqua)*, con trattamenti a cadenza di 10 - 12 giorni.

Actinidia: contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 0,12 kg/ha di prodotto (pari a un sacchetto da 1 kg in 833 litri di acqua)**, eseguendo un trattamento in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate, versandolo direttamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a meta; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale. Nel caso di utilizzo di irroratrici a basso od ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Utilizzare l'intervallo più lungo nelle condizioni climatiche meno favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Su actinidia il prodotto va applicato in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa.

N.B.: come per tutti i prodotti fungicidi a meccanismo di azione specifico, data la capacità delle specie fungine di sviluppare ceppi a ridotta sensibilità, è consigliabile la miscela o l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione.

Usare ad una distanza dai corsi d'acqua di 1 m per fragole, pomodoro, melanzane, peperoni, zucchine, cetrioli, lattughe e simili; 5 m per la vite; 10 m per gli alberi da frutto. Durante l'applicazione su colture arboree e durante le attività di rientro, adoperare tute e guanti.

Compatibilità: ELEVATE WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 1 giorno (24 ore) prima del raccolto per fragola, peperone, cetriolo, zucchini, pomodoro e melanzana; 3 giorni prima del raccolto per pesce, albicocco, susino, ciliegio, lattughe e simili; 7 giorni prima del raccolto per vite da tavola e da vino e 60 giorni prima dell'immissione al consumo per actinidia.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.


Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non versarsi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Conservare al riparo dall'umidità.



Bayer CropScience



oppure

- *- pari a un sacchetto da g 500 in 500-333 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 250-166 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 200 in 200-133 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 100 in 100-66 litri di acqua

**


- pari a un sacchetto da g 500 in 416 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 208 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 200 in 166 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 100 in 83 litri di acqua

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI


PREPARAZIONE



Non toccare mai i sacchetti con maniguanli bagnati



Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore



Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti



Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione




Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

27.07.2009
™ Trade mark



ELEVATE™ WG

FUNGICIDA

MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

ELEVATE™ WG**COMPOSIZIONE**

100 g di ELEVATE™ WG contengono:

50 g di fenexamid pura

coformulanti quanto basta a 100

Frase di Rischio

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico


Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130- 20156 Milano Tel. 023972.1**Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del**

Contenuto netto: 50-100 g

Partita n.

**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE****Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo****Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.****Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.****Il contenitore non può essere riutilizzato**

Bayer CropScience

™ Trade mark



ELEVATE™ WG

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, PEPPERONE, CETRIOLO, ZUCCHINO, LATTUGHE E SIMILI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA E PER LA CONSERVAZIONE DEI FRUTTI DI ACTINIDIA


MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

COMPOSIZIONE

g 100 di ELEVATE™ WG contengono:

g 50 di Fenexamid pura

coformulanti quanto basta a 100



**Pericoloso per
l'ambiente**


Contenuto del sacchetto: 1 kg; 500-250-200-100 g

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione. Non toccare con mani bagnate

DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE

™ Trade Mark

27.07.2009



Etichetta/foglio illustrativo

ELEVATE™ WG

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO; FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, PEPPERONE, CETRIOLO, ZUCCHINO, LATTUGHE E SIMILI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA E PER LA CONSERVAZIONE DEI FRUTTI DI ACTINIDIA

MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

ELEVATE™ WG**COMPOSIZIONE**

100 g di ELEVATE™ WG contengono:

50 g di fenexamid pura


coformulanti quanto basta a 100

Frase di Rischio

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. -Viale Certosa 130- 20156 Milano. Tel.023972.1

Officina di produzione : Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)

Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG);

Bayer CropScience France – Marle-sur-Serre (Francia);

STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del

Contenuto netto: 50-100-200-250-500 g; 1-5-10-20-25 kg

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO**FENEXAMID**

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrulsi od emesi.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite da tavola e da vino: contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15%), eseguendo il primo trattamento allo stadio di pre-chiusura del grappolo ed il secondo fra l'inviatura e la maturazione, in dipendenza dell'andamento stagionale. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli.

Pesce, albicocco, susino, ciliegio: contro botrite (*Botrytis cinerea*) e monilia (*Monilia spp.*) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1 - 0,15%), eseguendo 1-2 trattamenti in fioritura ed 1-2 trattamenti nelle due settimane precedenti la raccolta.

Fragola (in pieno campo ed in serra): contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.

Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo e zucchini (in pieno campo e in serra): contro botrite (*Botrytis cinerea*), intervenire alla dose di 1-1,5 kg/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.

Lattughe e simili (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella) **(in pieno campo e in serra):** contro botrite (*Botrytis cinerea*) e sclerotinia (*Sclerotinia spp.*), intervenire alla dose di 1 - 1,5 Kg/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza 10 - 12 giorni.

Actinidia: contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 0,12 kg/ha di prodotto, eseguendo un trattamento in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate, versandolo direttamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale. Nel caso di utilizzo di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Utilizzare l'intervallo più lungo nelle condizioni climatiche meno favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Su actinidia il prodotto va applicato in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa.

N.B.: come per tutti i prodotti fungicidi a meccanismo di azione specifico, data la capacità delle specie fungine di sviluppare ceppi a ridotta sensibilità, è consigliabile la miscela o l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione.

Usare ad una distanza dai corsi d'acqua di 1 m per fragole, pomodoro, melanzane, peperoni, zucchine, cetrioli, lattughe e simili; 5 m per la vite; 10 m per gli alberi da frutto. Durante l'applicazione su colture arboree e durante le attività di rientro, adoperare tute e guanti.

Compatibilità: ELEVATE WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 1 giorno (24 ore) prima del raccolto per fragola, peperone, cetriolo, zucchini, pomodoro e melanzana; 3 giorni prima del raccolto per pesce, albicocco, susino, ciliegio, lattughe e simili; 7 giorni prima del raccolto per vite da tavola da vino e 60 giorni prima dell'immissione al consumo per actinidia.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.


Conservare al riparo dall'umidità.



Bayer CropScience

27.07.2009
™ Trade mark

10A00335



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 dicembre 2009.

Modalità operative e termini per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto passeggeri esercenti servizi di linea interregionale di competenza statale, per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di cui al codice di omologazione per le emissioni «euro 4» ed «euro 5».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2009, che dispone l'erogazione di un contributo destinato alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale per l'acquisto di nuovi autobus di categoria euro 4 ed euro 5, nonché l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, con il quale sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse, oltre ai termini, modalità e modelli delle istanze per accedere ai contributi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;

Vista la comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;

Vista la comunicazione della Commissione europea - Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;

Vista la decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009, con la quale la Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. b) del Trattato CE, lo schema di aiuto n. 248/2009, notificato dallo Stato italiano, relativo alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato sulla base della menzionata direttiva «Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (articoli da 1 a 3 e 8 a 10);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, recante «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità operative ed i termini per l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto passeggeri esercenti linee interregionali di competenza statale, che provvedono all'acquisto di autobus, nuovi di fabbrica, omologati, per quanto attiene ai valori limite di emissioni di sostanze inquinanti come euro 4 od euro 5 appartenenti alla classe III od alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003.

2. Non possono beneficiare dei contributi le imprese che versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008. A tal fine, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»;

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n.800.

Art. 2.

Modalità operative per l'erogazione dei contributi

1. I contributi complessivamente erogabili non possono superare il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009, e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.



2. Per l'anno 2009, sono ammessi al contributo, tutti gli acquisti per compravendita di autobus, nuovi di fabbrica, effettuati a partire dal giorno 4 del mese di agosto compreso sino al 31 del mese di dicembre e, per l'anno 2010, sono ammessi al contributo tutti gli acquisti per compravendita di autobus, nuovi di fabbrica, effettuati a partire dal giorno 1° del mese di gennaio e sino al 31 del mese di dicembre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati, in ragione di ogni mezzo acquistato, distinti per anno di riferimento, sino ad un massimo del 75% del costo di acquisto dell'autobus così come risultante dal contratto definitivo di compravendita, escludendo dal calcolo l'IVA.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi, gli acquisti si intendono perfezionati alla data di stipula del relativo contratto.

5. Ad ogni impresa potranno essere erogati contributi sino ad un massimo di 400.000 euro, cumulativi per i due anni 2009 e 2010.

Art. 3.

Termini di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domande per accedere ai contributi le imprese italiane di autotrasporto di persone che, alla data del 4 agosto 2009, sono titolari di concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di servizi di linea interregionali di competenza statale e che mantengano tale condizione al momento della presentazione della domanda. Le domande, distinte per anno per il quale si chiede il contributo, dovranno essere redatte secondo le indicazioni fornite nei commi che seguono.

2. Per i contributi relativi al 2009, le imprese devono inviare le istanze entro il termine perentorio del giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2010. Alle istanze dovrà essere allegata copia del contratto o dei contratti definitivi di acquisto, nei quali deve comparire, a pena di irricevibilità della domanda, la specifica dichiarazione della concessionaria venditrice circa la categoria di emissioni inquinanti dell'autobus; in alternativa al contratto, le imprese possono presentare copia della carta di circolazione dell'autobus qualora questa fosse già nella loro disponibilità. Dalla documentazione presentata, deve evincersi che l'acquisto è stato effettuato in data compresa fra il 4 agosto ed il 31 dicembre 2009.

3. Per i contributi relativi al 2010, le imprese interessate devono far pervenire, entro il termine perentorio del giorno 28 febbraio 2010, una esplicita dichiarazione, resa dal titolare o dal legale rappresentante, nella quale si manifesta l'intenzione di acquistare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, autobus di classe III o B nuovi di fabbrica, da destinare all'impiego nei servizi di linea interregionali di competenza statale. In tale ipotesi, nella dichiarazione dovrà essere specificato il numero e la tipologia dei veicoli che l'impresa istante intende acquistare. All'esito delle dichiarazioni ricevute, ove ritenute ammissibili, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici- Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità- comunicherà alle imprese interessate l'importo presunto spettante a ciascuna di esse. Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, le stesse imprese dovranno confermare, o meno, l'intenzione di acquisto degli autobus già comunicata. Entro il 31 gennaio 2011, tali imprese dovranno comprovare gli acquisti effettuati, secondo le modalità indicate al comma 2.

4. Qualora siano stati effettuati acquisti entro il mese di gennaio 2010, le imprese devono far pervenire le relative istanze, entro il termine perentorio del 28 febbraio dello stesso anno, con le medesime modalità di cui al comma 2. In questa evenienza, è ritenuta ricevibile una domanda unica per l'accesso ai contributi del 2009 e del 2010, avente il medesimo termine di invio del 28 febbraio 2010.


5. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte, a pena di irricevibilità, utilizzando unicamente la modulistica allegata al presente decreto, e devono essere inviate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici- Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 1^a - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 - Roma -, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il timbro, apposto dall'ufficio postale accettante, fa fede circa il rispetto dei termini di cui ai periodi precedenti.

6. La domanda deve contenere, a pena di irricevibilità:

- a) denominazione e ragione sociale dell'impresa;
- b) sede legale dell'impresa;
- c) cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza del legale rappresentante dell'impresa;
- d) partita Iva o, per le imprese individuali, codice fiscale;
- e) indicazione della Camera di commercio, industria ed artigianato presso cui è iscritta l'impresa e numero di iscrizione al registro delle imprese.

7. Nella domanda, l'impresa richiedente deve altresì dichiarare l'importo di eventuali aiuti di cui al Regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n.1998, «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»)), ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché l'importo di altri aiuti eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.

8. La Commissione ministeriale di cui all'art. 6 del presente decreto procede prioritariamente alla valutazione delle domande relative agli acquisti effettuati nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Art. 4.

Erogazione dei contributi

1. Ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entità delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno non fosse sufficiente a soddisfare, nei termini previsti dall'art. 2, comma 4, le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa, i contributi da erogarsi alle imprese aventi diritto saranno proporzionalmente ridotti in base al numero di veicoli da finanziare.

2. Le erogazioni dei relativi contributi avverranno alla fine delle separate valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al successivo art. 6.

3. Le imprese utilmente collocate nell'elenco dei beneficiari dei contributi dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

a) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) di non aver subito sanzioni gravi ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

c) di applicare il C.C.N.L. di categoria;

d) di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali.

4. I contributi saranno erogati in due fasi, la prima a favore delle imprese che avranno presentato domanda per gli acquisti effettuati nell'anno 2009, la seconda a favore delle imprese che avranno presentato domanda per gli acquisti relativi all'anno 2010. I provvedimenti di liquidazione dei contributi saranno adottati entro il mese di aprile di ciascuno degli anni 2010 e 2011, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, circa i termini temporali di invio della copia della carta di circolazione degli autobus acquistati.

Art. 5.

Limiti ed obblighi per le imprese

1. Alle imprese che avranno avuto accesso ai contributi per ogni annualità prevista, è fatto perentorio obbligo di inviare al - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 1^a - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 - Roma -, se non già allegata alla domanda, la copia della carta di circolazione dell'autobus o degli autobus acquistati entro e non oltre sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dal termine del 28 febbraio 2010 relativamente all'anno 2009, e dal termine del 31 gennaio 2011 relativamente all'anno 2010, o, se a quelle date non ancora disponibili, comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di effettiva emissione.

2. Alle imprese è fatto perentorio obbligo di non alienare l'autobus o gli autobus ammessi a contributo prima della scadenza del 7° anno dalla data di immatricolazione, pena il recupero del contributo stesso.

3. Alle imprese è fatto perentorio obbligo di adibire l'autobus o gli autobus ammessi a contributo sui servizi di linea interregionali di competenza statale dalle stesse esercitati, pena il recupero del contributo stesso.

4. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ai fini della verifica del rispetto da parte delle imprese di detti obblighi, effettua controlli, anche mediante accertamenti operati di concerto con la Direzione generale della Motorizzazione, sulla banca dati del CED Motorizzazione. In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi sopra descritti, attua, nei confronti delle imprese, le necessarie azioni di recupero delle somme erogate gravate dell'interesse legale maturato sin dalla data di erogazione del contributo.

Art. 6.

Commissione per la valutazione delle domande

1. È istituita una commissione ministeriale con il compito di valutare le istanze presentate ai sensi del presente decreto.

2. La commissione è composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e due componenti, individuati tra il personale appartenente alla carriera direttiva (area C del CCNL di comparto), in servizio presso il medesimo Dipartimento.

3. Con successivo decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sono nominati i componenti della commissione di cui al punto precedente.

4. L'attività di cui al comma 1 è svolta nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale e per l'espletamento della stessa non sono previsti compensi aggiuntivi.

Art. 7.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2009

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTEOLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI



ALLEGATO

*Da recapitare esclusivamente tramite raccomandata A.R.***DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione Generale per il trasporto stradale, Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma***Dati del richiedente**

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente in _____ via _____

c.a.p. _____ C.F. _____

Nella qualità di ¹ _____ dell'impresa ² _____

con sede in _____ via _____ n. _____ c.a.p. _____

recapito telefonico _____ e-mail _____ partita iva _____

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____ dal _____

codice di attività _____, titolare delle seguenti autolinee di

competenza statale _____

CHIEDE**(barrare la o le caselle per le quali si ha interesse)**

1) che l'impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione del beneficio di cui all'articolo 6-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, **per l'anno 2009** secondo le modalità operative stabilite con Decreto Interministeriale n° 1117 del 31.12.2009:

per aver acquistato n° autobus nell'anno 2009, nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5, nei termini di tempo stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 1117 citato;

ed allega per tale ragione:

¹ Indicare se titolare di impresa individuale o legale rappresentante

² Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale



- copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione formale della concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di emissioni inquinanti del/degli autobus ;
- od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e di circolazione del/i veicolo/i

e - oppure in alternativa

2) che l'impresa di cui sopra venga considerata nel novero di quelle possibili destinatarie della concessione del beneficio di cui all'articolo 6-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, **per l'anno 2010** secondo le modalità operative stabilite con Decreto Interministeriale n° 1117 del 31.12.2009:

avendo acquistato, nel mese di Gennaio 2010, n°autobus nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5, ed allega per tale ragione:

- copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione formale della concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di emissioni inquinanti del/degli autobus ;
- od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e di circolazione del/i veicolo/i

o

avendo intenzione di voler procedere all'acquisto entro il 31/12/2010 di n°autobus nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5.

Riferendosi a tale ultima condizione,

DICHIARA

(dichiarazione che sarà presa in considerazione solo se sarà stata barrata l'ultima casella)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguente che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsti dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, quanto segue.

Di voler procedere all'acquisto di n. autobus di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5.

Che i suddetti veicoli saranno acquistati in data non posteriore al 31 dicembre 2010.

A tal fine si impegna a presentare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia del contratto di acquisto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della presente domanda.

Si impegna altresì a trasmettere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia della carta di circolazione degli autobus rilasciata dal competente Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento trasporti terrestri, da cui risultino le caratteristiche tecniche del veicolo, la data di



immatricolazione, nonché la classe di inquinamento (euro 4 o euro 5) entro quindici giorni dal relativo rilascio.

DICHIARA INFINE IN PARTICOLARE

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, quanto segue:

a) di non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

b) e in conseguenza dell'articolo 3, comma 2 del Decreto di cui in premessa,

b1)

- di non aver ricevuto oppure,
- di aver ricevuto,

a partire dal 1° gennaio 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE aiuti di importanza minore ("de minimis") per un importo di euro..... in base alle seguenti disposizioni(indicare gli estremi del provvedimento che ha istituito l'aiuto),

nonché

b2)

- di non aver ricevuto oppure,
- di aver ricevuto,

altri aiuti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 per un importo pari ad euro.....

Si impegna infine a non utilizzare gli autobus acquistati con i contributi di cui all'articolo 6-bis del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 103 per attività diverse dall'esercizio di autolinee di competenza statale e a non alienarli prima che siano trascorsi almeno sette anni dalla data di acquisto.

firma del legale rappresentante ³

³ Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

I dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini e nell'ambito del procedimento istruttorio volto alla concessione dei benefici di cui alla normativa sopra richiamata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

10A00489



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 17 dicembre 2009.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale». (Rep. Atti n. 253/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2009;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b*) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il regolamento 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale che integrano quelle di carattere generale poste dal regolamento n. 852/2004;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

Visto l'Accordo sancito con proprio atto rep. n. 2477 del 9 febbraio 2006 relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale»;

Considerato che, a seguito di talune criticità osservate nel primo periodo di applicazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno ritenuto opportuno proporre talune modifiche da apportare al predetto Accordo del 9 febbraio 2006 e, a tal fine, con lettera in data 30 aprile 2009 hanno inviato uno schema di Accordo nella materia di cui trattasi, sostitutivo del precedente Accordo perfezionato nella predetta seduta di questa Conferenza del 9 febbraio 2006 (Rep. atti n. 2477);

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 27 maggio 2009, i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno assunto l'impegno di predisporre una nuova versione dello schema di Accordo in parola alla luce degli approfondimenti condotti nel corso della riunione medesima;

Vista la lettera in data 23 giugno 2009 con la quale l'anzidetto Ministero ha inviato una nuova versione dello schema di Accordo che interessa, che è stata elaborata tenendo anche conto delle osservazioni acquisite dalle associazioni di categoria;

Vista la lettera in data 30 giugno 2009 con la quale tale nuovo schema è stato diramato alle regioni e province autonome;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza regioni del 29 ottobre 2009, è stato rinviato su richiesta delle regioni e delle province autonome.

Vista la nota in data 2 novembre 2009 con la quale la regione Toscana, coordinatrice della commissione salute, ha espresso avviso tecnico favorevole sullo schema di Accordo diramato con l'anzidetta lettera del 30 giugno 2009;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 12 novembre 2009, è stato rinviato su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, nel corso di una nuova riunione tecnica svoltasi il 4 dicembre 2009, è stata concordata una versione definitiva della proposta di Accordo in parola, la quale recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sulla predetta definitiva versione dello schema di Accordo relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale», nei termini di cui all'allegato sub A;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Roma, 17 dicembre 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI



Allegato A

**LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N. 853/2004/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE**

A partire dal 1° gennaio 2006 si applicano, su tutto il territorio comunitario, i regolamenti sulla produzione e sulla commercializzazione degli alimenti nonché quelli relativi alle modalità di controllo da parte delle Autorità Competenti al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari.

Le presenti Linee-guida, predisposte in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, sentite le Associazioni di categoria, sono state redatte al fine di dare attuazione al Regolamento 853/2004 CE del 29 aprile 2004 che stabilisce “*norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale* e successive modifiche.

Scopo del documento stesso è quello di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli Organi di controllo del S.S.N un utile strumento operativo in considerazione anche della possibilità, concessa dal Regolamento stesso, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare, disposizioni particolari per adattare alle singole realtà nazionali gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria .


Le disposizioni del Regolamento n. 853/2004/CE “ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale” si rivolgono agli operatori del settore alimentare che dovranno garantire il pieno rispetto di quanto previsto al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare relativamente ai prodotti di origine animale trasformati e non trasformati e devono essere considerate come integranti quelle previste dal Regolamento n. 852/2004 “*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari*”.

Il Regolamento n. 853/2004/CE, insieme agli altri regolamenti costituenti il cosiddetto “Pacchetto Igiene”, individua negli Operatori del settore alimentare gli attori principali nella responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in esso contenute e spetta ai Servizi veterinari delle AA.SS.LL., delle Regioni e Province Autonome e del Ministero della Salute, ciascuno per la parte di propria competenza, verificare il rispetto di tale norma.

Le presenti Linee guida, pertanto, vogliono rappresentare un ausilio per i diversi soggetti coinvolti, anche se è necessario precisare che, al fine dei controlli ufficiali, si applicano le disposizioni previste dai Regolamenti n. 882/2004 e n. 854/2004/CE.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto previsto dall' Art. 2 del Regolamento CE 178/2002 che definisce: “Alimento”(o “*prodotto alimentare*” o “*derrata alimentare*”) *qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani*” al fine di chiarire quali alimenti ricadono nel campo di applicazione del Regolamento 853/2004 è importante richiamare le seguenti definizioni:



- **“Prodotti di origine animale”:**
 - Alimenti di origine animale compresi il miele e sangue
 - Molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi intesi per consumo umano
 - Altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale e trattati conformemente a tale utilizzo
(Allegato I, punto 8.1 del Regolamento n. 853/2004)

- **“Prodotti non trasformati”:**

“Prodotti alimentari che non sono stati sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che sono stati separati, sezionati, divisi, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”.

(Art. 2, paragrafo 1 lettera n del Regolamento n. 852/2004)

- **“Prodotti trasformati”:**

“Prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione (cioè sottoposti a un trattamento) di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche”.

(Art. 2, paragrafo 1, lettera o del Regolamento n. 852/04)

Si sottolinea a tale proposito che gli ingredienti includono, tra gli altri, gli additivi, i coloranti e tutte quelle sostanze in grado di determinare particolari caratteristiche del prodotto (es. frutta, spezie, erbe ecc.).

- **“Prodotti composti”:**

prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale

(definizione desumibile da art.1, c. 2 Regolamento n. 853/2004)

- **“Trattamento”:**

“Qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, comprendente il trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di questi procedimenti”

(Art. 2, paragrafo 1, lettera m Reg. 852/04)

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in allegato I si riporta l'elenco di prodotti di origine animale non trasformati (parte A), trasformati (parte B) e composti (parte C).

E' opportuno chiarire che, mentre per altri prodotti primari i requisiti igienici sono fissati dal solo Reg. n. 852/2004, per i prodotti primari di origine animale il Reg. 853/2004 detta alcune norme specifiche aggiuntive che di seguito vengono riportate:

➤ **Molluschi bivalvi vivi (Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione VII, punto 4 (a)**

Per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, la produzione primaria copre le operazioni effettuate su questi prodotti prima dell'arrivo degli stessi a un centro di spedizione o ad un centro di depurazione.



➤ **Prodotti della pesca (Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, punto 4 ed allegato III, Sezione VIII, punto 3, lettere a) e b).**

In questo caso la produzione primaria riguarda:

- L'Allevamento, la pesca, la raccolta di prodotti della pesca vivi in vista dell'immissione sul mercato.
- Le seguenti operazioni associate: macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, depinnamento, refrigerazione e confezionamento, lavaggio effettuati a bordo della nave officina; il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della pesca vivi nell'ambito dell'allevamento a terra, e il trasporto dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della pesca vivi, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.

Altri stabilimenti, incluse le navi officina e frigorifero, non rientrano nella produzione primaria ma devono essere riconosciuti in quanto non sono coinvolti nelle sole operazioni di trasporto e stoccano prodotti in regime di temperatura controllata.

➤ **Latte crudo (Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione IX, Capitolo1)**

Il Regolamento copre gli aspetti attinenti la produzione in allevamento, in particolare la salute degli animali, l'igiene della produzione del latte in allevamento ed i criteri relativi alle caratteristiche del latte crudo.

➤ **Uova (Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione X, Capitolo 1)**

Il Regolamento copre gli aspetti relativi alla manipolazione delle uova nell'allevamento di produzione e stabilisce che le uova siano mantenute pulite, asciutte, libere da odori estranei, efficacemente protette dagli urti e al riparo della luce solare diretta.


Entrando nel merito del campo di applicazione del Regolamento, l'art. 1, paragrafo 2, lettera c esclude dal campo di applicazione la "*fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale*".

Rientrano, ad esempio, in questo contesto le attività di commercio al dettaglio diretto effettuate nelle aziende agrituristiche, per le quali i vincoli di mercato sono quelli previsti dalla normativa di settore.

È pertanto necessario definire cosa si intenda per:

- "fornitura diretta"
- "commercio al dettaglio"
- "piccolo quantitativo"
- "livello locale" .

Per quanto riguarda la **fornitura diretta**, nel testo italiano dei Regolamenti n. 852 ed 853/2004 è presente una differenza che necessita una precisazione. Infatti, nel Regolamento n. 852 si parla di "*... fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale*" (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)). Il regolamento n. 853 invece, riporta: "*fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal*



produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale” (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Nel testo inglese viene utilizzata esclusivamente la dizione *“esercizi commerciali al dettaglio”*.

Per quanto sopra, in entrambi i casi, è possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non rielabora i prodotti stessi.

Per quanto riguarda la definizione di **“commercio al dettaglio”** si rimanda a quanto previsto dal Reg. 178/2002CE, art.3, punto 7.: *“la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso.*

In conformità ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche, per **fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari** si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa.

Il concetto di **“livello locale”** deve essere definito, come specificato a livello comunitario, in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento CE/853/2004).

E’ opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo, come precedentemente avveniva, essere inteso come *“ambito nazionale”*.


Pertanto, il *“livello locale”* viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

Lo stesso paragrafo 3 dell’articolo 1 alle lettere d) ed e), prevede l’esclusione dal campo di applicazione :

“d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

Ai sensi del Reg. CE/853/2004 art. 1, comma 3, lettere d), il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore, viene stabilito in un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato II, cap. 1, 2 e 5 punto 1 del Regolamento CE/852/2004, per la fornitura da parte del produttore, direttamente:

- al consumatore finale;
- a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell’ambito del territorio della Provincia in cui insiste l’azienda agricola o nel territorio delle Province contermini.



Questa attività ricade comunque nel campo di applicazione del Reg. CE/852/2004 ed è soggetta ad obbligo di notifica all'autorità competente ai fini della registrazione.

Le Regioni e Province Autonome, con propri provvedimenti, possono stabilire limiti massimi più restrittivi al numero di capi di pollame e lagomorfi macellati presso le aziende agricole insistenti sul loro territorio.

Le Regioni e le PP.AA. disciplinano con propri provvedimenti le modalità per la fornitura al consumatore finale, solo su sua diretta richiesta occasionale ed estemporanea, di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore, fino ad un massimo di 500 capi/anno complessivi tra pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

e) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale."

In questo caso valgono le indicazioni sopra espresse per quanto attiene al mercato locale e alla definizione di un rapporto diretto tra allevatore e richiedente per la cessione diretta ed occasionale. Per quanto riguarda la selvaggina di grossa taglia, fatte salve le pertinenti normative in materia venatoria, il limite è stabilito in un capo/cacciatore/anno.


In ogni caso rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 la cessione dei capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate. In tale contesto le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1.18, Sezione I dell'allegato I del Regolamento n. 853/2004/CE, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo avere superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.

Nel caso della selvaggina il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati.

Le carni dei suidi e degli altri animali selvatici soggetti alla trichinellosi restano soggette ai provvedimenti sanitari relativi alla *Trichinella* ai fini del rispetto dei principi di sicurezza alimentare.

Il commerciante al dettaglio, in ambito locale, ha comunque sempre l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutigli dal produttore primario o dal cacciatore secondo le disposizioni del Reg. 178/2002CE relative alla rintracciabilità. La rintracciabilità dei prodotti alimentari primari o delle carni di pollame, lagomorfi o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio dal produttore primario o dal cacciatore è oggetto di verifica da parte delle Autorità Sanitarie insieme agli altri aspetti pertinenti, ai sensi e con le procedure previste dal Reg. 882/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio", pubblicato nella G.U. n° 294 del 19 dicembre 2005.

Il Regolamento n. 853/2004, (articolo 1, paragrafo 5 lettere a) e b) non si applica al commercio al dettaglio, tuttavia lo stesso si applica "al commercio al dettaglio quando le



operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

- *quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell'allegato III;*

oppure

- *quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta.*

Il Regolamento 853/2004/CE non si applica, pertanto, alle attività di commercio al dettaglio quando tali attività sono finalizzate alla preparazione di alimenti per la vendita diretta al consumatore finale. In questo caso i requisiti cui devono rispondere gli operatori sono quelli del Reg. 852/2004.

Ancora, non rientra nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 853/2004 la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi. Pertanto le attività commerciali tipo "Cash and Carry" e i laboratori centralizzati di catene della grande e media distribuzione rientrano nell'ambito del campo di applicazione e sono soggette all'obbligo di riconoscimento. Vengono ad ogni modo esclusi dal riconoscimento i depositi frigorifero ed i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all'origine e che non svolgono attività di commercializzazione con altri Paesi comunitari o con Paesi Terzi.

2. REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO STABILIMENTI

Tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Regolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall'Autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 4 dello stesso Regolamento.

Ai fini del riconoscimento, gli operatori che svolgono la loro attività nel settore alimentare dei prodotti di origine animale dovranno presentare domanda corredata da un'idonea documentazione, all'Autorità Competente, comprovante il rispetto dei requisiti igienico- strutturali dei locali e delle attrezzature previste dai Regolamenti n. 852-853/2004/CE, nonché la predisposizione delle procedure HACCP. L'Autorità Competente procederà al riconoscimento secondo quanto fissato all' art. 4, comma 3, fermo restando l'obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art.3 del Reg.854/2004.

Se del caso, l'operatore attuerà quanto stabilito dai comma 4. e comma 5. del medesimo articolo 4 del Reg. CE/853/2004.



Agli stabilimenti per i quali i Regolamenti 852 e 853 e le pertinenti norme nazionali applicative non prevedono l'obbligo di riconoscimento e che siano in possesso di un riconoscimento provvisorio o definitivo rilasciato ai sensi della normativa vigente prima dell'applicazione dei Regolamenti 852, 853 e 854, vengono revocati d'ufficio i pertinenti riconoscimenti.

Gli stessi stabilimenti verranno registrati dall'Autorità competente .

Per le modalità di registrazione si rinvia a quanto previsto per l'applicazione del Regolamento 852/2004/CE.

Gli stabilimenti che, appartenenti a una categoria per la quale non era previsto il riconoscimento prima dell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 853, 854 e 882/2004, devono essere riconosciuti ai sensi degli stessi Regolamenti entro il 31/12/2007, con l'eccezione degli ex stabilimenti a capacità limitata (macelli e sezionamenti), per i quali il termine ultimo scade il 31/12/2009 (i pertinenti requisiti minimi sono esplicitati nella nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DSPVNSA DGSAN Ufficio III prot. n. 0020757 del 10/07/2008

Nel riconoscere gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della L. 283/62, l'autorità competente terrà conto delle informazioni e dei dati già in suo possesso.

Si riporta, a titolo esemplificativo, in Allegato II una lista degli stabilimenti soggetti a riconoscimento.

3. MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE E BOLLO SANITARIO


Gli operatori del settore alimentare potranno immettere sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma dell'art. 4, paragrafo 2 solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato, per quanto riguarda le carni fresche, da un bollo sanitario apposto ai sensi e secondo le procedure previste dall'Allegato I, Sezione I, Capo III del Regolamento n. 854/2004/CE o, ove non previsto, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell'Allegato II, Sezione I, del Regolamento n. 853/2004/CE .

Nel caso in cui uno stabilimento produca sia prodotti a cui si applica il Regolamento CE/853/2004, sia prodotti a cui questo Regolamento non si applica (Prodotti composti), l'operatore può utilizzare il marchio d'identificazione anche per gli altri prodotti (Allegato II, Sezione I, Capitolo B, punto 7).

4. DEROGHE

Con l'entrata in applicazione del "pacchetto igiene" e cioè dal 1.1.2006 ed a seguito dell'applicazione della Direttiva 2004/41/CE, sono decadute le deroghe concesse in base alla normativa comunitaria preesistente.

Da un punto di vista generale, è da notare che le misure nazionali da adottare eventualmente in conformità all'articolo 10, paragrafo 3 del Regolamento n. 853/2004, riguardano solo l'adattamento dei requisiti specifici di cui all'allegato III dello stesso



regolamento 853, mentre per quanto riguarda le modifiche ai requisiti generali degli stabilimenti, degli impianti e delle attrezzature, è necessario fare riferimento alle misure nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento 852.

Di seguito, sarà, pertanto, fatto riferimento a entrambi i Regolamenti.

E' opportuno sottolineare che i requisiti strutturali e funzionali fissati dai due regolamenti sono, nel loro complesso, molto meno stringenti di quelli fissati dalla precedente normativa, per cui appare necessario che i soggetti che intendono fare richiesta di deroga esaminino attentamente i regolamenti stessi e facciano richiesta solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria. Alla luce di quanto detto il numero e la qualità delle deroghe che verranno concesse per consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali nelle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti sicuramente rispecchierà la "nuova filosofia" dei regolamenti.

5. FORMAZIONE

E' opportuno richiamare l'attenzione degli operatori del settore alimentare sulla idonea formazione del personale che opera all'interno della propria impresa alimentare.

L'operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente informato sui:

- rischi identificati
- punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione, sulle:
 - misure correttive
 - misure di prevenzione
 - documentazione relativa alle procedure.

Le associazioni del settore alimentare possono diramare linee guida di settore relative all'HACCP e provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori.

L'Autorità competente, nell'ambito delle procedure di controllo e verifica dell'applicazione della normativa alimentare da parte dell'operatore nell'impresa alimentare, dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.

A tale proposito, infatti, è necessario tener sempre presente che qualsiasi miglioramento delle condizioni di produzione igienica delle carni e derivati deve essere suffragato necessariamente da un coinvolgimento diretto del personale addetto alle varie fasi delle lavorazioni attraverso una costante educazione sanitaria.

Questa ha la duplice finalità di garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori nonché di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie a carattere zoonosico.

La formazione del personale precede qualsiasi impiego nelle attività produttive e richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori.



ALLEGATO I**A) PRODOTTI NON TRASFORMATI**

- Carni fresche- carni macinate- Carni separate meccanicamente (definizione)
- Preparazioni di carne
- Sangue
- Prodotti della pesca freschi
- Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
- Latte crudo
- Uova e uova liquide
- Cosce di rana
- Lumache
- Miele
- Altri

Prodotti non trasformati contenenti prodotti di origine vegetale

B) PRODOTTI TRASFORMATI

- Prodotti a base di carne (salame, prosciutto)
- Prodotti a base di pesce (pesce affumicato, pesce marinato)
- Prodotti a base di latte(latte trattato, formaggi, yogurt)
- Ovoprodotti
- Grassi animali trasformati
- Ciccioli
- Gelatina
- Collagene
- Stomaci e budella trattate

I prodotti trasformati includono anche:

- La combinazione di prodotti trasformati: prosciutto e formaggio
- Prodotti ottenuti con particolari tecniche (es. formaggio con latte pastorizzato)

Sostanze che potrebbe essere aggiunte all'elenco (salse con carne, yogurt alla frutta, formaggio alle erbe).

C) PRODOTTI COMPOSTI

- Pizza
- Paste contenenti prodotti di origine animale trasformati
- Piatti pronti
- Prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro
- Panini con prosciutto/ Formaggio
- Cioccolato al latte
- Prodotti trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (Es. Prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali)
- Preparazioni di uovo come maionese



ALLEGATO II**Lista non esaustiva degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004/CE**

- **CARNI:**
 - Macelli
 - Sezionamenti
 - Macellazione in allevamento (pollame e lagomorfi)
 - Centri di lavorazione di selvaggina
 - Stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente
 - Stabilimenti che producono prodotti a base di carni

- **MOLLUSCHI BIVALVI VIVI**
 - Centri di spedizione
 - Centri di depurazione

- **PRODOTTI DELLA PESCA**
 - Navi frigorifero e navi officina
 - Stabilimenti a terra (inclusi i mercati all'ingrosso e le aste in cui i prodotti della pesca vengono venduti; stabilimenti frigorifero, stabilimenti che producono carne di pesce separata meccanicamente; stabilimenti di trasformazione)

- **LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE**
 - Stabilimenti che trattano latte crudo sia per la produzione di latte fresco trasformato sia che producano prodotti a base di latte a partire da latte crudo.
 - Stabilimenti che producono prodotti del latte a partire da prodotti a base di latte già lavorati (es. burro, formaggi da latte in polvere)

- **UOVA**
 - Stabilimenti che trasformano le uova
 - Centri di imballaggio

- **COSCE DI RANA E LUMACHE**
 - Stabilimenti che preparano cosce di rana e lumache

- **GRASSI ANIMALI TRASFORMATI**
 - Stabilimenti che raccolgono, stoccano o trasformano materia prima grezza

- **STOMACI E VESCICHE**
 - Stabilimenti che trattano vesciche, stomaci ed intestini

- **GELATINE**
 - Stabilimenti che trasformano la materia prima

- **COLLAGENE**
 - Stabilimenti che trasformano materia prima

STABILIMENTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI RICONFEZIONAMENTO OPPURE ASSOCIATE AD ALTRE OPERAZIONI COME PORZIONATURA E/O TAGLIO.

10A00502

ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-014) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **190,00**
€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 9 *

€ 1,00

